

SYNTAGMA

e-mail blog di Giuseppe Guastini

LA COMPLICATA GESTIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI NELLA SCUOLA SECONDARIA tra iperformalismi, criticità e qualche cortocircuito

L'ambito delle **sanzioni disciplinari** agli studenti è uno dei più delicati, articolati e insidiosi dell'intero paesaggio secondario ed esige non soltanto una gestione di sistema ma il rigoroso rispetto della dimensione formale. Il quadro è ancor più deteriorato da una normazione stonata, macchinosa e non priva di incertezze interpretative, in particolare per gli *istituti omnicomprensivi*, molti dei quali - per quanto risulta a me - si trovano (incolpevolmente) in situazione di difformità rispetto alle disposizioni relative all'istituzione e funzionamento dell'*organo di garanzia* previsto dall'Art. 5 dello statuto dello studente (DPR 24/6/1998 n° 249 e smi).

E' da notare, a tale riguardo, come gli I.O. - a oltre vent'anni dalle prime istituzioni - siano tuttora commissariati non avendo il MIUR, in questi decenni, mai provveduto a disciplinare l'elezione del consiglio d'istituto in questa particolare tipologia scolastica. Situazione tutt'altro che irrilevante se si considera che il predetto consiglio è organo competente per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari più gravi; una lacuna che solleva un imbarazzante interrogativo: il commissario straordinario può sostituire il consiglio d'istituto nell'applicazione di tali sanzioni? Vale la pena ricordare che la nomina del commissario si fonda sull'arcaico DI 28/5/1975 (di dubbia vigoria giuridica, dal momento che è stato superato dal DI 44/2001) e che la CM applicativa n° 177/1975 dispone: "*la sua competenza deve ritenersi riferita agli atti di ordinaria amministrazione anche a carattere discrezionale, se sono ritenuti necessari per garantire il funzionamento amministrativo della scuola*". Suggesto di supplire a questo buco normativo con un atto regolamentare interno, da inserire nel regolamento d'istituto (come vedrete nei materiali che seguono).

Tale sconcertante dato di realtà interferisce come la kryptonite con la mission della scuola; per quanto la scuola persegua l'autonomia della persona non vi è chi non veda come il sistema sanzionatorio costituisca - come per il più generale sistema civile - una parte fondamentale del progetto di convivenza e del disegno formativo. Le scuole e chi ha responsabilità di governo dovrebbero pertanto contemplare il quadro sanzionatorio non come una cellula sussidiaria ma quale riferimento essenziale delle coordinate formative.

Questa è la ragione per la quale i materiali che seguono - pensati per aiutare le scuole che lo vorranno a riguadagnare una condizione di maggiore conformità - sono particolarmente studiati e articolati (aggiornati anche rispetto alle recenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per effetto del regolamento UE 2016/679).

I materiali sono distinti per gli istituti comprensivi, secondari di 2° grado e omnicomprensivi.

Una corretta gestione del quadro sanzionatorio d'istituto richiede l'integrazione di almeno cinque elementi:

- 1) fonti normative;
- 2) disciplina nell'ambito del regolamento d'istituto;
- 3) OO.CC. d'istituto, incluso l'*organo di garanzia* ex Art. 5 dello statuto dello studente;
- 4) patto educativo di corresponsabilità;
- 5) modulistica e scrupoloso rispetto degli adempimenti formali e sostanziali.

Nei materiali che seguono sono riportati riferimenti e modelli relativi ai punti sopra richiamati.

1. FONTI NORMATIVE GENERALI

Le fonti normative da considerare sono principalmente tre:

A) **lo Statuto dello studente**

DPR 24/6/1998, n. 249 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” come modificato dal DPR 21/11/2007, n. 235 (in particolare gli Artt. 4 e seguenti). <http://www.nittiportici.gov.it/statuto-delle-studentesse-e-degli-studenti-della-scuola-secondaria/>

Dello statuto richiamo la particolare complessità del primo comma dell'Art. 4:

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

A tutti gli effetti i regolamenti scolastici debbono esplicitare:

- a) le specifiche tipologie di infrazioni disciplinari;
- b) le sanzioni corrispondenti;
- c) gli organi competenti a irrogare le sanzioni;
- d) il procedimento di irrogazione;
- e) l'istituzione e la disciplina di funzionamento dell'organo di garanzia interno, competente in materia di impugnazioni (Art. 5).

Si tratta come si vede di un mini-codice penale e di procedura penale interno; ma le scuole dispongono delle competenze per disimpegnare tale siffatto obbligo?

B) **CM prot n. 3602/p0 del 31/7/2008**

http://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/prot3602_08.html

La CM, che contiene molte indicazioni attuative, esaspera ulteriormente il rigore formale del sistema sanzionatorio senza tuttavia mancare di sdrammatizzare il tema con un simpatico refuso dell'allora ministro M.S. Gelmini:

“Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D (*allontanamento dalla comunità scolastica; ndr*) occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico.”

Forse il ministro voleva dire “*il mancato raggiungimento dell'orario minimo...*”.

C) **L'Art. 7 del DPR 122/2009**

Il decreto 122, anche dopo l'emanazione del D.L.vo 62/2017, rimane in vigore limitatamente al segmento secondario di 2° grado (con esclusione dell'esame di stato):

Art. 7. Valutazione del comportamento

2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del DPR 24/6/1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità...dei comportamenti:

- a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del DPR 24/6/1998, n. 249, e successive modificazioni;
- b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del DPR 24/6/1998, n. 249, e successive modificazioni.

La formula "è decisa" instaura un automatismo per cui, al verificarsi delle condizioni previste al comma 2, il consiglio è "obbligato" ad attribuire un voto di insufficienza nel comportamento? Le condizioni previste alle lettere "a" e "b" debbono sussistere entrambe o è sufficiente il verificarsi di una tipologia soltanto? Dalla lettura filologica del testo si inferisce che debbono concorrere insieme.

Comma 9

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

In relazione alla fattispecie "reato", chi stabilisce se l'infrazione disciplinare ha natura di reato? L'organo collegiale oppure è necessario il pronunciamento dell'autorità giudiziaria?

Comma 9-bis

Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

E' da rilevare inoltre la scarsa coerenza del sopra richiamato Art. 7 con l'Art. 4, comma 3 dello Statuto:

3. ...Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Il nesso *Sanzione disciplinare > voto insufficiente in comportamento > non ammissione alla classe successiva* (cfr. Art. 5, comma 4 del DPR 122/2009) confligge con la previsione del comma 3: lo studente con profitto disciplinare positivo, cui sia stata irrogata una sanzione disciplinare grave, a seguito di tale sanzione non potrà essere ammesso alla classe successiva.

2. LA DISCIPLINA NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Di seguito è riportato un esempio di ordinamento del quadro sanzionatorio prestrutturato per facilitare l'eventuale inserimento nel regolamento d'istituto. Il predetto ordinamento comprende anche l'espedito della ripartizione delle mancanze disciplinari nelle due categorie "interventi di responsabilizzazione" e "sanzioni"; questo allo scopo di aggirare le restrizioni generalizzate contenute nei commi 3 e 5 dell'Art. 4 dello statuto:

3. ...**Nessuno** può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

5. ...Allo studente è **sempre** offerta la possibilità di convertirle (*le sanzioni; ndr*) in attività in favore della comunità scolastica.

NB: per agevolare l'inserimento nei regolamenti locali, negli articoli che seguono la consueta codificazione numerica è sostituita con lettere alfabetiche maiuscole in carattere grassetto.

(parte generale comune per tutte le tipologie scolastiche)

LE SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI

ART ..A.. PRINCIPI GENERALI

1- Nel presente articolo e in quelli seguenti viene data attuazione agli indirizzi ed alle prescrizioni contenute nel DPR n. 249 del 24/6/1998 e smi e nella CM prot n. 3602/p0 del 31/7/2008, con particolare riferimento agli articoli 4 e 5 del predetto decreto.

2- Le disposizioni di cui al precedente comma 1 costituiscono anche, ai sensi dell'Art. 5, paragrafo 1, lettera "b" del Regolamento UE 2016/679, il fondamento giuridico, in termini di "finalità determinate, esplicite e legittime", per il trattamento dei dati personali relativi agli studenti oggetto dei procedimenti disciplinari nonché ai soggetti partecipanti ai predetti procedimenti.

Le predette norme costituiscono anche la base autorizzativa, ai sensi del "considerando" n° 29, secondo periodo, del regolamento UE 2016/679, per i trattamenti dei dati personali necessari al procedimento disciplinare. I soggetti autorizzati, singolarmente o nell'ambito delle sedute degli OO.CC. competenti, sono esclusivamente quelli indicati nei successivi articoli **B, C, D, E, F, G** e **H** e il personale di segreteria incaricato della redazione degli atti e/o della loro comunicazione. I predetti soggetti sono vincolati alla riservatezza e alla scrupolosa osservanza degli obblighi richiamati nel successivo comma 3.

3- Tutti i trattamenti dovranno risultare conformi alle prescrizioni del D.L.vo 196/2003 come modificato dal D.L.vo 101/2018 e ai "considerando" e alle disposizioni del sopra richiamato regolamento europeo.

4- Il sistema sanzionatorio di cui agli articoli seguenti è ispirato ai principi dell'Art. 4, comma 2 del DPR 24/6/1998, n. 249 e smi e concorre, unitamente alle altre carte fondamentali d'istituto (PTOF, patto educativo di corresponsabilità, carta dei servizi etc.) alla promozione della convivenza civile nella comunità scolastica e nel più generale contesto sociale.

ART. ..B.. INTERVENTI DI RESPONSABILIZZAZIONE E SANZIONATORI

1- Per "mancanze disciplinari" si intendono comportamenti contrari ai doveri scolastici come specificati nel DPR 24/6/1998, n. 249 e smi e nel presente regolamento. Nei confronti dello studente responsabile di mancanze disciplinari sono adottati, a seconda dei casi:

- a) interventi di responsabilizzazione;
- b) sanzioni disciplinari.

I predetti "interventi di responsabilizzazione" e "sanzioni disciplinari" sono specificati e tipizzati nelle tabelle A e B sotto riportate.

A) INTERVENTI DI RESPONSABILIZZAZIONE

TIPO DI INTERVENTO	SOGGETTO COMPETENTE
I) rimprovero verbale	operatore scolastico (insegnante, pers. ATA, dirigente scolastico)
II) nota di comunicazione alla famiglia	insegnante
III) sospensione temporanea o limitazioni nella partecipazione ad alcune attività scolastiche; consegne speciali da osservare	insegnante
IV) annotazione di richiamo sui documenti scolastici di classe	insegnante
V) colloquio di responsabilizzazione del docente col genitore/affidatario	insegnante

B) SANZIONI DISCIPLINARI

TIPOLOGIA E SOGGETTI COMPETENTI

SANZIONE	SOGGETTO COMPETENTE ALLA IRROGAZIONE
I) Svolgimento di attività a favore della comunità scolastica quali: collaborazione ai servizi generali e di segreteria, piccole manutenzioni, produzione di elaborati, aiuto a compagni etc.; nel caso di danneggiamenti le predette attività possono comprendere la riparazione del danno, anche mediante copertura, parziale o totale, dei costi di riparazione e/o sostituzione.	insegnanti che rilevano o vengono a conoscenza dell'infrazione
II) Nota scritta di censura da allegare al fascicolo personale dello studente.	insegnanti che rilevano o vengono a conoscenza dell'infrazione
III) Verbalizzazione, da parte del consiglio di classe seguita da comunicazione scritta indirizzata al genitore/affidatario. La predetta comunicazione può essere sostituita con un colloquio cui partecipa un docente a tale uopo designato dal consiglio, il dirigente scolastico o un docente da lui delegato. Il docente delegato dal dirigente scolastico può essere il medesimo designato dal consiglio.	consiglio di classe competente
IV) Allontanamento dalla comunità scolastica sino a quindici giorni.	consiglio di classe competente
V) Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni.	consiglio d'istituto/commissario straordinario
VI) Per comportamenti implicanti situazioni di rischio grave, per i compagni, personale e lo studente medesimo, allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di rischio.	consiglio d'istituto/commissario straordinario
VII) Allontanamento dalla comunità scolastica sino al termine delle lezioni o, nell'eventualità di superamento del limite massimo di assenze previsto dall'ordinamento scolastico, per il numero massimo di giorni compatibile col predetto limite.	consiglio d'istituto/commissario straordinario
VIII) Allontanamento dalla comunità scolastica sino al termine delle lezioni e esclusione dallo scrutinio finale e conseguente non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del ciclo.	consiglio d'istituto/commissario straordinario

2- Ai sensi dell'Art. 4, comma 11 del DPR 249/1998 e smi, le sanzioni di cui alla tabella B relative a infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, sono irrogate dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. ..C.. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITA'

1-La decisione in ordine all'applicazione di interventi di responsabilizzazione, ovvero di sanzioni, consegue al livello di gravità del comportamento messo in atto dallo studente; il predetto livello di gravità viene determinato sulla base dei criteri generali raggruppati nelle quattro categorie (A,B,C,D) di seguito riportate.

A) Tipologia

Le mancanze disciplinari sono distinte, sulla base della gravità, nelle due categorie "inadempienze" e "violazioni":

I) *inadempienze*: comportamenti omissivi quali negligenze nello studio, mancato rispetto degli orari o delle consegne di lavoro, ritardi o omissioni nella presentazione delle giustificazioni etc.

II) *Violazioni*: comportamenti attivi comprendenti una o più delle azioni sotto riportate:

- induzione e/o favoreggiamento relativi a una o più delle fattispecie di seguito riportate;
- azioni di disturbo, singole o continuate, recate alle attività didattiche in aula, nei laboratori, in palestra, durante le attività di integrazione formativa etc.;
- impiego, negli spazi scolastici e senza autorizzazione, di strumenti quali giochi o giochi, attrezzi sportivi, utensili etc. che arrechino disturbo alle attività scolastiche;
- indossare abiti non conformi al contesto o al decoro e alla morale condivisa nella comunità scolastica;
- plagio, attivo e/o passivo, nell'esecuzione di verifiche e compiti didattici; suggerimenti non autorizzati a compagni impegnati nelle prove di valutazione;
- occultamento di comunicazioni alle famiglie;
- falsificazione di firme dei genitori/affidatari;
- manomissione o alterazione di documenti scolastici;
- rifiuto a consegnare oggetti impropri o non autorizzati;
- danneggiamenti a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni;
- espressioni scurrili orali o scritte;
- partecipazione a giochi caratterizzati da spinte, strattoni, caricamenti etc. atti a produrre danni o lesioni;
- introduzione, negli spazi scolastici e senza autorizzazione, di coltelli, strumenti dotati di lame o punte, spranghe/mazze, tirapugni, armi e ogni altro strumento in grado di produrre lesioni;
- lesioni involontarie procurate ad altri per negligenza o inosservanza delle disposizioni;
- offese, minacce, atti di bullismo e discriminazioni nei confronti di persone, istituzioni, religioni, etnie etc.;
- ingiurie lesive della dignità della persona;
- partecipazione a litigi caratterizzati da spinte o strattoni;
- diffusione o sfruttamento di immagini o registrazioni audio a sfondo sessuale o di altro genere vietato dalle norme;
- diffusione, anche mediante i social media, di immagini o registrazioni audio effettuate negli ambienti scolastici che violino la riservatezza e la dignità personale;
- danneggiamenti volontari o furti, commessi negli ambienti scolastici, ai danni di compagni, di soggetti interni o esterni o dell'istituzione scolastica;
- molestie sessuali;
- comportamenti sessuali inappropriati, vietati o contrari alla dignità della persona;
- minacce o ricatti a carattere o sfondo sessuale;
- violazioni o aggressioni a carattere o sfondo sessuale;
- partecipazione a litigi violenti caratterizzati da pugni, calci, schiaffi etc.;
- aggressioni violente non pianificate;
- aggressioni violente pianificate;
- aggressioni violente pianificate con strumenti idonei a procurare lesioni.

B) **Gravità degli esiti**; la gravità degli esiti viene classificata secondo la scala:

- lieve: con piccoli effetti o conseguenze non comprendenti costi di ripristino o cure per lesioni;
- media: con ricadute negative prolungate nel tempo su cose, persone o sullo svolgimento delle

- attività scolastiche e/o costi di ripristino sino a 500€; disagio psicologico a carico delle persone danneggiate o offese recuperabile con brevi periodi di cura non specialistica e attenzione e/o lesioni non richiedenti cure o curabili in loco con piccoli interventi di primo soccorso;
- alta: fattispecie caratterizzate da conseguenze durevoli e tali da determinare lesioni o stati particolarmente dolorosi necessitanti di interventi di pronto soccorso o, comunque, stati patologici con prognosi superiore a tre giorni e/o grave disagio psicologico recuperabile con periodi di cura e assistenza prolungati e/o interventi straordinari di ripristino strutturale comportanti costi oltre i 500€;
 - altissima: fattispecie del tipo di quelle classificate nella precedente scala "alta" e tali da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

La valutazione della gravità degli esiti tiene conto anche degli eventuali effetti potenziali, quando il comportamento dello studente, pur non producendo conseguenze effettive, è tuttavia atto a produrre conseguenze rilevanti.

C) Elementi o circostanze attenuanti

Nella valutazione in ordine alla determinazione della sanzione, il soggetto irrogante tiene conto dei fattori attenuativi che seguono.

Fattori di carattere generale relativi allo studente autore dei fatti:

- aver mantenuto, nei periodi precedenti, comportamenti corretti;
- accertate situazioni di disagio sociale;
- particolari condizioni patologiche e/o di sofferenza psicologica soggettiva;
- provocazioni, occasionali o ripetute, da parte di compagni o altri soggetti;
- errata percezione/valutazione delle circostanze scatenanti o di contesto;
- immediata disponibilità al riconoscimento delle proprie colpe, scuse rivolte ad eventuali parti offese e impegno a risarcimenti e/o a comportamenti corretti.

SITUAZIONI DI DISABILITÀ O DI DISTURBO

La disabilità o i disturbi psichici dello studente costituiscono sempre fattore attenuante; quando tuttavia, esperiti inutilmente i tentativi di coinvolgimento dei genitori/affidatari, dell'ufficio scolastico territoriale competente, dei soggetti socio-sanitari che hanno in carico lo studente, dell'ente locale etc., i comportamenti dello studente continuino a costituire accertato fattore di rischio biologico grave, stabilizzato e non riducibile con le risorse e gli strumenti nella disponibilità dell'istituto, il consiglio d'istituto o, in assenza di questo, il commissario straordinario, al fine di tutelare la salute degli alunni e del personale, può disporre la sanzione di cui al precedente Art. **B**, tabella "B", punto VI.

D) Elementi o circostanze aggravanti

- rifiuto o opposizione, anche reiterati, ai richiami dei docenti;
- mancanza di pentimento e/o rifiuto della richiesta di porgere le proprie scuse;
- esaltazione e vanto delle proprie azioni;
- azioni accompagnate da induzione, rivolta a uno o più compagni, al concorso nell'azione medesima;
- recidiva e/o continuità delle azioni;
- azioni motivate da interessi materiali o in denaro;
- motivazioni o finalità a carattere o sfondo sessuale;
- azioni reiterate divenute tratto stabilizzato e caratterizzante del comportamento dello studente;
- aggressioni fisiche, verbali e psicologiche, caratterizzate da particolare violenza;
- azioni in gruppo;
- azioni ai danni di soggetti deboli;
- azioni ai danni di soggetti in situazione di disabilità o di disturbo;
- diffusione delle azioni mediante social-media o altri mezzi di comunicazione;
- azioni causanti allarme sociale.

Le sopra indicate circostanze aggravanti sono fattori che determinano l'aumento della gravità della sanzione prevista per ciascuna tipologia di infrazione.

2-Per comportamenti sino alla "violazione" con "danneggiamenti a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni", di gravità lieve e senza circostanze aggravanti, viene disposto un intervento di responsabilizzazione (Art. **B** tabella A); per livelli superiori in uno o

più dei predetti componenti viene irrogata una sanzione disciplinare (Art. **B** tabella B). In caso di comportamenti sanzionabili sulla base della valutazione di cui al presente comma e la concorrenza di una o più circostanze attenuanti di cui alla precedente lettera C, la sanzione può essere convertita in intervento di richiamo. La decisione in ordine all'opzione dell'intervento di responsabilizzazione ovvero a quella della sanzione è sempre rimessa all'insegnante che rileva i fatti. Nell'assunzione della decisione l'insegnante può richiedere la consulenza o la collaborazione di colleghi e del dirigente scolastico. Allo scopo di snellire l'iter procedurale la decisione in parola può essere assunta senza atti formali; nessuna conseguenza o addebito sono attribuiti all'insegnante che adotti la decisione di cui al presente comma in conformità con le previsioni del regolamento d'istituto.

3- la sanzione di cui al precedente Art. **B**, tabella "B", punto VI (*per comportamenti implicanti situazioni di rischio grave, per i compagni, personale e lo studente medesimo, allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di rischio*) è disposta, a tutela del prevalente diritto alla sicurezza e alla salute dei membri della comunità scolastica, quando, esperiti inutilmente i tentativi di coinvolgimento dei genitori/affidatari, dell'ufficio scolastico competente, dei soggetti socio-sanitari, dell'ente locale etc., i comportamenti dello studente continuano a costituire accertato fattore di rischio biologico grave, stabilizzato e non riducibile con le risorse e gli strumenti nella disponibilità dell'istituto. In tal caso l'allontanamento dalla comunità scolastica è disposto sino a quando i soggetti titolari della potestà genitoriale o di altre forme di affidamento, non dimostrino, anche tramite dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, di aver intrapreso un trattamento volto a ridurre i sopra indicati fattori di rischio.

4- Nei casi in cui le infrazioni dell'alunna/o assumono i caratteri di particolare gravità e/o continuità e risultano connessi o aggravati da fattori extra-scolastici, il DS segnala la circostanza ai servizi sociali in capo all'ente locale competente e/o a quelli socio-sanitari.

In tal caso la segnalazione:

- a) è inviata per conoscenza ai soggetti titolari della potestà genitoriale o di altre forme di affidamento;
- b) contiene una circostanziata relazione, redatta dai docenti che interagiscono con lo studente, sulle sue caratteristiche comportamentali.

ART. ..D.. IL PROCEDIMENTO DELL'IRROGAZIONE

1- Il rimprovero verbale può essere disposto da ciascun operatore scolastico; interventi disciplinari di livello superiore sono sempre disposti o, a seconda dei casi, promossi, dagli insegnanti.

2- Gli insegnanti che rilevano o vengono a conoscenza di inadempienze o violazioni tali da ipotizzare interventi di responsabilizzazione o sanzionatori di entità superiore al rimprovero verbale, ricostruiscono i fatti, ascoltano le ragioni degli alunni coinvolti e valutano la gravità e le relative responsabilità. Sulla base della predetta valutazione, a seconda dei casi di seguito specificati:

a) dispongono autonomamente l'intervento di responsabilizzazione ex Art.**B**, tabella A o l'irrogazione della sanzione sino al grado II della tabella B;

b) ove ravvisino la sussistenza di condizioni per l'irrogazione di sanzioni disciplinari superiori al grado II della tabella B, Art. **B**, gli insegnanti medesimi redigono tempestivamente una sintetica relazione scritta sui fatti, indirizzata al DS; la relazione deve fare espresso riferimento alle ragioni ed alle eventuali giustificazioni formulate dallo studente responsabile.

Una volta acquisita la relazione il DS, eventualmente con l'assistenza di docenti da lui individuati, valuta preliminarmente il livello di gravità dei fatti e, ove necessario, acquisisce ulteriori elementi di valutazione. Sulla base della predetta valutazione preliminare il DS, a seconda dei casi:

- a) per infrazioni di entità riconducibile al livello II della tabella B, Art. **B**, rimette la valutazione alla competenza dei docenti che hanno effettuato la rilevazione;
- b) per infrazioni di entità riconducibile al livello III della tabella B, Art. **B**, iscrive l'argomento della irrogazione di sanzione disciplinare nell'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio di classe competente, successiva alla conclusione della valutazione;
- c) per infrazioni di entità superiori al livello III della tabella B Art. **B**, convoca in seduta straordinaria il consiglio di classe competente nel caso in cui dalla valutazione preliminare risulti un'infrazione punibile con una sanzione sino ad un massimo di 15 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica;
- d) per periodi superiori a quelli di cui alla precedente lettera "c" il DS promuove la convocazione

del consiglio d'istituto o, in assenza di questo, del commissario straordinario;

e) Nei casi di cui alle precedenti lettere "b", "c" e "d" il DS rende disponibile, nel più breve tempo possibile, la relativa documentazione ai membri dell'organo competente.

3- Il soggetto competente all'irrogazione individuato ai sensi del comma 2 accerta gli elementi di prova e acquisisce eventuali ulteriori elementi di valutazione; successivamente determina tipologia, ricorrenza, circostanze aggravanti o attenuanti dell'infrazione e, sulla base dei predetti elementi delibera l'entità della sanzione da irrogare allo studente responsabile. Nell'eventualità in cui, dagli accertamenti, risulti l'incompetenza del soggetto individuato dal DS, questi individua il soggetto competente e rimette a quest'ultimo la valutazione dei fatti.

4- Nel caso di sanzioni comprendenti l'allontanamento dalla comunità scolastica, dovranno essere anche specificati i termini di inizio e fine del periodo di allontanamento.

5- In applicazione dell'art.4, comma 5, del D.P.R. 24/6/1998, n. 249 e smi, il soggetto che ha irrogato la sanzione determina le attività a favore della comunità scolastica che potranno essere proposte allo studente responsabile, e da questi svolte, in alternativa alla sanzione; tali attività:

a) dovranno sempre comprendere:

- impegno serio e formale a osservare, nel futuro, comportamenti corretti;
- formali scuse ad eventuali soggetti lesi od offesi;
- studio, seguito da relazione, di regolamenti, opere, documenti etc. caratterizzati da valori etici e civili;

b) potranno comprendere:

- ripristino o risarcimento di eventuali danneggiamenti, anche sostenendo, tutti o in parte, i costi necessari per le riparazioni e/o i rimborsi derivanti dall'infrazione commessa;
- svolgimento, per periodi determinati, di incarichi o impegni a favore di compagni o della scuola o lavori a carattere formativo.

6- In caso di sanzioni comprendenti l'allontanamento dalla comunità scolastica, l'organo collegiale competente delega a uno o più docenti e/o al dirigente scolastico lo svolgimento di quanto segue:

a) proporre allo studente responsabile, la possibilità di convertire la sanzione medesima nello svolgimento delle attività alternative, a favore della comunità scolastica, di cui al precedente comma 5;

b) in caso di allontanamento dalla comunità scolastica sino a 15 giorni, mantenere, ai sensi della prima parte dell'Art. 4, comma 8 del DPR 24/6/1998, n. 249 e smi, i rapporti con lo studente responsabile e la famiglia, allo scopo di facilitare il rientro nella comunità scolastica;

c) in caso di allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni, ai sensi della seconda parte del sopra richiamato comma, richiedere l'intervento di soggetti esterni qualificati allo scopo di programmare idonei interventi di recupero.

La proposta delle attività alternative di cui al precedente punto "a" dovrà avvenire nel più breve tempo possibile; di tale proposta e dell'accettazione o meno da parte dell'alunno/o responsabile dovrà essere effettuato processo verbale; una copia di tale processo verbale viene trasmessa ai genitori/affidatari.

Di tutta la procedura relativa all'irrogazione dovrà essere redatta accurata verbalizzazione.

7- La proposta delle attività alternative non si applica in caso di sanzioni di competenza del consiglio d'istituto o, in mancanza di questo, del commissario straordinario, irrogate per episodi di particolare gravità con recidiva plurima.

8- Le sanzioni irrogate sono comunicate al genitore/affidatario dell'alunno, tempestivamente oppure, per le infrazioni più lievi, nel primo incontro possibile; per le sanzioni di entità superiore a quella del livello I della tabella B dell'art. 21, la comunicazione avviene mediante notifica scritta; la notifica dovrà contenere:

- descrizione dei fatti e loro valutazione;
- entità della sanzione;
- indicazioni sulle possibilità di impugnazione.

Ove la sanzione prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica la notifica dovrà contenere:

- durata dell'allontanamento e date di inizio e di rientro a scuola;
- indicazioni relative al mantenimento dei rapporti con la scuola durante il periodo di allontanamento.

9- In caso di trasferimento dell'alunno ad altra scuola durante il periodo in cui è stato disposto l'allontanamento dalla comunità scolastica, il DS, ai fini di quanto prescritto dalla CM prot n. 3602/PO del 31/7/2008, sezione denominata "*classificazione delle sanzioni*", ultima parte,

trasmette alla scuola di destinazione copia della documentazione riguardante la sanzione, avendo cura di omettere i riferimenti a dati personali di terzi.

10- Il DS mantiene la funzione di garanzia di regolarità procedurale e di conformità al presente regolamento, con particolare riguardo al procedimento irrogatorio di cui al presente articolo e agli adempimenti previsti nei successivi articoli E, F, G e H.

ART. ..E.. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PARTICOLARI RELATIVI ALL'USO IMPROPRIO DI TELEFONI CELLULARI, SMARTPHONE E DI SPECIFICHE FUNZIONALITA' O APPLICAZIONI

1- L'uso dei terminali mobili quali telefoni cellulari, smartphone, incluse alcune specifiche funzionalità o applicazioni, ove non autorizzato dal docente, è vietato; contestualmente è vietato anche l'uso delle suonerie e delle notifiche acustiche.

2- In caso di infrazione il docente presente al fatto adotta i seguenti provvedimenti:

- a) alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto regolamentare;
- b) in caso di reiterazione ritira il dispositivo e lo restituisce al termine della lezione;
- c) in caso di ulteriori reiterazioni ritira il dispositivo; la restituzione viene effettuata al genitore/affidatario appositamente convocato presso la scuola unitamente alla richiesta di una maggiore collaborazione nel sollecitare l'alunno al rispetto della presente disposizione regolamentare;
- d) in caso di ulteriore recidiva viene irrogata una sanzione disciplinare sino ad un massimo di 2 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica;
- e) in caso di rifiuto alla consegna del dispositivo si applica l'intervento di cui al precedente Art. **B**, tabella A livello IV; in caso di recidiva del predetto rifiuto si applica la sanzione di cui alla predente lettera d.

3- deroghe alle sopra indicate restrizioni sono consentite nei seguenti casi:

- consenso dell'insegnante presente;
- dietro richiesta del genitore/affidatario quando l'uso dei terminali mobili è necessario per accertate ragioni di salute, logistiche o famigliari.

4- In caso di violazione delle prescrizioni in materia riprese foto-audio-video e loro diffusione, il docente che ha rilevato o è venuto a conoscenza dell'infrazione procede nel seguente modo:

- a) alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale, richiama i divieti regolamentari e invia al genitore/affidatario una nota con la quale si descrivono i fatti e si fa invito ad informare i soggetti interessati dei trattamenti effettuati delle suddette riprese e, se del caso, procedere alla loro distruzione;
- b) in caso di reiterazione il docente inoltra una relazione scritta al dirigente scolastico per le azioni conseguenti.

le tre parti che seguono sono diversificate e specifiche per gli istituti comprensivi, secondari di 2° grado e omnicomprensivi

la seguente parte scritta in rosso riguarda i soli istituti comprensivi

Art. ..F.. IMPUGNAZIONI

1- Gli interventi di responsabilizzazione ex Art. **B**, comma 1, tabella A non sono impugnabili; le sanzioni (tabella B) sono impugnabili davanti all'organo di garanzia di cui al successivo Art. **G**.

2- L'impugnazione viene effettuata tramite ricorso scritto indirizzato al DS entro quindici giorni dal ricevimento della notifica della sanzione.

3- I soggetti interessati a presentare il ricorso, ai sensi delle CC.MM. 371/1998 e prot n. 3602/p0 del 31/7/2008, sono i genitori degli studenti del segmento secondario.

Nel ricorso devono essere riportati e circostanziati gli elementi contestati con riferimento a tutti o parte dei punti seguenti:

- i fatti che hanno determinato la sanzione e i partecipanti;
- la natura e consistenza della sanzione, incluse circostanze attenuanti o aggravanti;
- la sequenza degli adempimenti previsti nell'ambito del procedimento sanzionatorio.

4- Il ricorso può essere presentato anche in materia di applicazione del DPR 249/1998 e smi e del presente regolamento.

5- Resta ferma la possibilità di ricorso al dirigente dell'ufficio scolastico regionale ai sensi dell'Art.

5, comma 3 del DPR 249/1998 e smi.

6- Nessuna responsabilità è posta in capo ai soggetti che, in conformità col presente regolamento, hanno irrogato una sanzione, anche in caso di suo successivo annullamento o modifica.

Art. .. G.. ORGANO DI GARANZIA D' ISTITUTO

1- E' istituito, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DPR 249/98 e smi, l'organo di garanzia d'istituto (OGI); il predetto organo è composto dai membri effettivi e supplenti indicati nei punti seguenti e nel successivo comma 2:

- il dirigente scolastico, con funzioni di presidente;
- due docenti designati dal consiglio d'istituto di cui uno membro effettivo ed uno con funzione di membro supplente; quest'ultimo partecipa alle sedute in sostituzione del docente membro effettivo in caso di assenza determinata da almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) decadenza cui non sia seguita nuova designazione o impedimento comunicato in tempo utile;
 - b) incompatibilità, nei casi in cui il docente membro effettivo abbia partecipato a una o più fasi del procedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnazione o faccia parte o coincida con l'organo che ha irrogato la sanzione o sia legato da rapporto di parentela con i soggetti direttamente implicati nell'infrazione sanzionata.

Il docente che partecipa alla seduta svolge anche le funzioni di segretario; in caso di mancanza della componente docente il segretario è individuato dal presidente.

In caso di assenza del consiglio d'istituto le designazioni sono effettuate dal commissario straordinario; ove, per qualsiasi motivo, nell'istituto siano assenti sia il consiglio d'istituto che il commissario straordinario, in via eccezionale le designazioni sono effettuate dal DS. Tale procedura eccezionale, ricorrendo le predette condizioni, si applica anche nei casi di sostituzione a seguito di decadenza di cui al successivo comma 4.

2- Dell'OGI fanno parte, in qualità di membri effettivi, anche due genitori del segmento secondario risultati primo e secondo, per numero di voti di preferenza ricevuti, nella lista definitiva di cui al successivo Art. **H**, comma 8.

In aggiunta ai due sopra indicati genitori membri effettivi, viene eletto, in qualità di membro supplente, il genitore risultato terzo, per numero di voti di preferenza ricevuti, nella lista sopra richiamata. Il genitore membro supplente sostituisce il genitore membro effettivo eletto in caso di assenza determinata da almeno una delle seguenti circostanze:

- a) decadenza cui non sia seguita surroga o altro impedimento comunicato in tempo utile;
- b) incompatibilità nelle sedute in cui si decide sul ricorso avverso alla sanzione irrogata da un organo collegiale di cui il predetto genitore membro effettivo faccia parte o quando questi sia legato da rapporto di parentela con i soggetti direttamente implicati nell'infrazione sanzionata.

3- I membri eletti o designati dell'OGI possono decadere per effetto di trasferimento ad altra scuola o altre cause o, nel caso dei genitori, quando non si abbiano più figli iscritti nell'istituto. La predetta decadenza del genitore non ha luogo quando subentri altro figlio neo-iscritto.

4- In caso di decadenza dei docenti il consiglio d'istituto o, in mancanza, il commissario straordinario, procede alla designazione sostitutiva nella prima seduta utile successiva alla decadenza.

5- In caso di decadenza dei genitori si procede alla loro surroga con il primo dei non eletti nella lista definitiva di cui al successivo Art. **H**, comma 8; la surroga viene disposta dal presidente con modalità semplificata mediante scrittura nel verbale dell'OGI nella prima seduta utile.

6- I membri dell'OGI, con esclusione del DS e salvo decadenza, durano in carica per un triennio, di norma coincidente con il periodo di vigenza del consiglio d'istituto e sino all'insediamento dei nuovi membri designati o eletti.

La designazione dei docenti e l'elezione dei genitori di norma avviene contestualmente in modo che la permanenza in carica triennale sia coincidente per entrambe le componenti.

I membri designati o eletti possono essere nuovamente designati o eletti nel triennio successivo.

7- Le sedute dell'OGI si svolgono a seguito di lettera di convocazione scritta e riservata del presidente rivolta ai membri effettivi, da trasmettere in busta chiusa, PEC o altro canale telematico dotato di adeguati livelli di protezione dei dati personali, inviata almeno cinque giorni prima rispetto al giorno fissato per la seduta. Nella lettera di convocazione, oltre l'odg e i tempi e luoghi di svolgimento della seduta di cui al successivo comma 8, è riportata la richiesta ai destinatari di comunicare tempestivamente al presidente, anche per le vie brevi, eventuali:

- prevedibili impedimenti alla partecipazione;

- situazioni di incompatibilità quali l'aver partecipato a una o più fasi del procedimento che ha prodotto la sanzione oggetto dell'impugnazione o essere in rapporto di parentela con i soggetti direttamente implicati nell'infrazione sanzionata.

In caso di dichiarazione di impedimento o incompatibilità il presidente convoca, con procedura d'urgenza, i correlati membri supplenti.

Nella lettera di convocazione sono riportati i soli dati essenziali utili ai fini dei sopra indicati adempimenti e richiamati gli obblighi di riservatezza di cui al precedente Art. A, commi 2 e 3.

Le predette situazioni di incompatibilità non si applicano al presidente; qualora il presidente sia legato da rapporti di parentela con i soggetti direttamente implicati nell'infrazione sanzionata si astiene al momento della votazione e le funzioni di presidente sono momentaneamente affidate al docente membro dell'OGI o, in mancanza di questi, al membro più anziano.

8- Stanti il principio di necessità implicato nell'Art. 5, comma 1 del DPR 249/98 e smi in ordine alle decisioni dell'OGI, il "diritto di difesa" degli studenti ex CM prot n. 3602/p0 del 31/7/2008 e il vincolo temporale richiamato al successivo comma 9, le sedute sono convocate con la modalità della doppia convocazione; tra la prima e la seconda convocazione deve sussistere un intervallo temporale non inferiore a un'ora. Per la validità della prima convocazione è richiesta la presenza del numero legale che deve risultare non inferiore alla metà più uno dei membri in carica. In seconda convocazione la seduta è valida se sono presenti almeno tre membri, inclusi i supplenti. L'OGI, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti, può funzionare anche se privo di alcuni membri che siano precedentemente decaduti, purché quelli in carica non risultino inferiori a tre, inclusi i supplenti.

9- Le deliberazioni dell'OGI sono denominate "decisioni". Le decisioni sono adottate entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le decisioni si fondano esclusivamente sul criterio di conformità al presente regolamento e non possono riguardare gli aspetti che il regolamento rimette alla discrezionalità di singoli soggetti.

Prima della seduta il presidente acquisisce tutti gli elementi utili alla valutazione da parte dell'OGI, inclusa l'eventuale audizione di persone informate in ordine all'infrazione e al procedimento irrogatorio.

Ciascuna decisione si articola negli adempimenti che seguono, che dovranno risultare nel verbale della seduta di cui al successivo comma 10.

a) Esplicitazione di aspetti formali quali luogo, data e orari, partecipanti effettivi o supplenti, prima o seconda convocazione e sussistenza del relativo numero legale; presidente e segretario e la dichiarazione che nessuno dei presenti si trovi in situazione di incompatibilità. Nel caso in cui il presidente sia legato da rapporti di parentela con i soggetti direttamente implicati nell'infrazione sanzionata nel verbale dovrà risultare l'applicazione del precedente comma 7, ultima parte.

b) Fase analitica, comprendente:

- richiami normativi e regolamentari;
- valutazione dei contenuti del ricorso;
- valutazione dell'infrazione oggetto della sanzione;
- valutazione della competenza e della procedura adottata dal soggetto che ha irrogato la sanzione e della corrispondenza di questa alle disposizioni del presente regolamento.

La fase analitica si svolge sulla base di una relazione introduttiva svolta dal DS o dal docente membro dell'OGI. Nella predetta relazione introduttiva le informazioni atte a ricondurre dati personali a persone specifiche sono fornite solo se essenziali ai fini della decisione.

c) Formalizzazione della decisione che, in relazione alla sanzione irrogata, può consistere in una delle seguenti due opzioni:

- 1) conferma della sanzione;
- 2) riforma della sanzione.

La riforma della sanzione a sua volta può comprendere una o più delle seguenti azioni:

- modifica parziale o totale;
- annullamento;
- remissione al medesimo organo irrogante per una nuova valutazione sulla base di nuovi criteri o evidenze; in tal caso nel verbale dovranno essere chiaramente esplicitati i predetti nuovi criteri o evidenze;
- remissione ad altro organo irrogante qualora nella fase analitica sia emersa l'incompetenza dell'organo che ha inflitto la sanzione;
- proposta di modifiche al presente regolamento.

La formalizzazione della decisione si realizza attraverso le seguenti fasi:

- 1) sintesi, a cura del presidente, delle valutazioni di cui alla precedente lettera "b", mediante la predisposizione e illustrazione circostanziata di una o più proposte di decisione da sottoporre a votazione; le predette proposte devono risultare conformi alle opzioni ed alle azioni specificate nella parte iniziale del presente punto "c";
- 2) votazione, fra le proposte di cui al precedente punto 1, della decisione finale da adottarsi. La votazione è effettuata secondo il criterio del voto segreto a maggioranza semplice con costituzione del seggio a cura del presidente. Nel conteggio per la determinazione della maggioranza non rientrano eventuali astensioni, voti nulli etc.

Tutti gli elementi di cui al presente punto "c", inclusi gli esiti della votazione, sono sinteticamente riportati nel verbale di cui al successivo comma 10.

10- Le decisioni dell'OGI sono riportate in apposito verbale da redigere su supporto cartaceo o digitale, fornito dal DS. Nel predetto verbale le informazioni atte a ricondurre dati personali o profili comportamentali a persone specifiche sono riportate solo se essenziali ai fini della decisione. Il verbale è redatto dal docente membro dell'OGI con modalità "seduta stante" e viene approvato dall'organo e sottoscritto dal presidente e dal segretario nella parte conclusiva della seduta. La predetta modalità dovrà essere esplicitata riportando nella parte conclusiva del verbale, la seguente scrittura: "Letto, approvato e sottoscritto nella parte conclusiva della seduta". Una volta approvato, la materiale apposizione del verbale, sotto la responsabilità del presidente e del segretario, può essere effettuata in modalità differita entro il giorno successivo.

L'approvazione seduta stante rende immediatamente eseguibili le decisioni.

11- Il DS presiede le sedute assicurando il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 7 e seguenti e provvede a dare esecuzione alle decisioni, incluse le notifiche ai ricorrenti o a eventuali altre parti interessate che ne abbiano fatto motivata richiesta e la motivazione sia stata ritenuta valida dall'organo medesimo.

12- La partecipazione alle sedute dell'organo non dà diritto ad alcun tipo di compenso.

Art. ..H.. ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NELL'ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO

1- L'elettorato attivo e passivo dei genitori nell'OGI è limitato al solo segmento secondario. A regime l'elezione dei rappresentanti dei genitori nell'OGI avviene secondo scadenze triennali contestualmente con le elezioni dei genitori membri del consiglio d'istituto, utilizzando i medesimi seggi, i medesimi elenchi degli elettori, negli stessi giorni ed orari e con le medesime modalità logistiche previste per le predette votazioni. Per quanto riguarda gli aspetti formali e i vincoli giuridici si applicano invece, per quanto possibile, le procedure semplificate contenute nel titolo II dell'OM 215/1991 relative ai consigli di classe.

2- Le elezioni di cui al comma 1 hanno luogo sulla base di una lista unica di candidati; tale lista unica, denominata "lista unica dei genitori candidati all'elezione nell'organo di garanzia d'istituto", non necessita di presentatori, di numerazione, di motto o altro particolare segno identificativo. L'inserimento dei candidati nella lista avviene a seguito di richiesta da parte dei genitori interessati; il numero massimo dei candidati nella lista è sei, la preferenza esprimibile da parte di ciascun elettore è una.

Il DS determina i termini temporali di inizio e fine della presentazione, da parte dei genitori interessati, delle richieste di inserimento nella lista; tali termini temporali dovranno risultare congrui e compatibili con le scadenze relative all'elezione dei membri elettivi nel consiglio d'istituto.

3- A regime la costituzione della lista avviene sulla base di un avviso del DS con il quale si invitano i genitori del segmento secondario interessati a fare richiesta di inserimento nella lista. Nell'avviso sono specificati: il numero massimo dei candidati da inserire nella lista, i termini temporali di inizio e fine della effettuazione delle richieste di inserimento nella lista, gli orari e i luoghi in cui gli interessati possono presentare le richieste di inserimento, l'ubicazione dei seggi, il numero di preferenze esprimibili e una sintetica descrizione delle modalità di votazione e della natura e dei compiti dell'OGI.

L'accettazione e l'accertamento di validità delle richieste e dell'identità dei richiedenti avviene per conoscenza diretta o dietro presentazione di un documento d'identità valido. Per promuovere la raccolta delle richieste di inserimento il DS può avvalersi della collaborazione di insegnanti o genitori da lui individuati.

In caso di richieste eccedenti il limite massimo dei candidati, la priorità viene disposta sulla base dell'ordine di presentazione; a tale fine ciascuna richiesta riporta data ed ora della presentazione. In caso di incertezza si procede per sorteggio. Il DS è delegato all'effettuazione del sorteggio e a non inserire le eventuali richieste eccedenti.

4- Nello stesso giorno di scadenza fissato come termine ultimo per la presentazione delle richieste di candidatura e dopo l'orario di scadenza, il DS cura la pubblicazione, nell'albo on line d'istituto, della lista dei genitori candidati all'OGI. In caso di irregolarità tecniche è ammessa regolarizzazione successiva.

Eventuali reclami avverso la formazione della lista debbono essere presentati al DS entro 5 giorni dalla data della pubblicazione; tale scadenza deve essere chiaramente specificata nella pubblicazione on line. Il DS decide in base alle informazioni contenute nel reclamo e agli elementi in suo possesso.

La lista diviene definitiva:

- a) in assenza di reclami, trascorsi i 5 giorni dalla pubblicazione;
- b) dopo eventuali correzioni conseguenti a reclami accolti e giudicati validi e successiva ripubblicazione.

La lista definitiva non è più impugnabile presso gli organi della scuola. Due copie della lista definitiva, prima dell'orario fissato per le votazioni, tramite il plico contenente il materiale elettorale di seggio, sono trasmesse a ciascuno dei seggi funzionanti, per il solo segmento secondario, per le elezioni per il rinnovo dei membri elettivi del consiglio d'istituto. Una copia viene affissa in modo visibile nel locale ove è costituito il seggio e è a disposizione degli elettori; l'altra rimane a disposizione dei membri del seggio.

5- Il DS predisponde apposite distinte schede di voto per l'espressione del voto di preferenza a favore di uno dei candidati all'OGI.

6- Accanto all'urna riservata alla componente genitori presente in ciascun seggio del segmento secondario viene collocata anche l'urna per le espressioni di voto per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nell'OGI.

Su ciascuna delle predette urne aggiuntive è apposta un'etichetta recante la dicitura: "ELEZIONE DEI GENITORI MEMBRI DELL'ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO".

Ciascun genitore elettore esprime la propria preferenza a favore di uno dei candidati presenti nella lista di cui al precedente comma 4.

7- Lo spoglio dei voti viene effettuato dai membri del seggio successivamente a quello relativo alle elezioni per il consiglio d'istituto. Gli esiti dello spoglio sono riportati su un apposito verbale prestrutturato predisposto dalla scuola; il verbale, firmato dal presidente e dal segretario del seggio, unitamente alla documentazione relativa all'elezione dei membri elettivi del consiglio d'istituto, viene trasmesso al seggio n° 1 il quale, a conclusione delle operazioni riguardanti il consiglio d'istituto, provvede allo spoglio finale ed alla proclamazione dei due genitori eletti quali membri effettivi dell'OGI e del genitore eletto quale membro supplente ai sensi del precedente Art.

G comma 2. Nei casi in cui si abbia parità di voti di preferenza, si procede per sorteggio; la parità va interpretata come tale anche nel caso particolare in cui tutti o parte dei candidati abbiano conseguito zero voti di preferenza.

Nel caso lo spoglio finale si protragga oltre l'orario di apertura della sede, il predetto spoglio può essere differito al primo giorno successivo utile in cui si abbia la certezza del numero legale dei componenti del seggio; in tal caso gli atti vanno custoditi in luogo sicuro.

8-La lista dei candidati genitori votati, completa del numero dei voti ricevuti e dei membri effettivi e supplente eletti è pubblicata all'albo online d'istituto. Gli eventuali reclami debbono essere presentati al DS entro 5 giorni dalla pubblicazione; tale scadenza deve essere chiaramente specificata nella pubblicazione on line. Il DS decide, nel più breve tempo possibile, sulla base delle informazioni e degli elementi contenuti nei reclami e nei verbali dei seggi e di eventuali ulteriori elementi in suo possesso.

La lista e i relativi esiti diventano definitivi:

- a) in assenza di reclami, trascorsi i 5 giorni;
- b) dopo eventuali correzioni, apportate dal DS, conseguenti a reclami accolti e giudicati validi e successiva ripubblicazione.

La lista e gli esiti definitivi non sono più impugnabili presso gli organi della scuola e vengono utilizzati, secondo l'ordine dei voti, anche per la surroga di eventuali membri decaduti.

9- Il DS emana i conseguenti decreti di nomina dei membri designati o eletti dell'OGI.

10- In sede di prima applicazione o in caso di modifica dell'istituzione scolastica conseguente a interventi di razionalizzazione della rete scolastica territoriale, la costituzione della lista unica dei genitori candidati all'elezione nell'OGI è promossa e coordinata direttamente dal DS con procedure semplificate.

la parte seguente, scritta in grafico 5, riguarda i soli istituti secondari di 2° grado

Art. ..F.. IMPUGNAZIONI

1- Gli interventi di responsabilizzazione ex Art. **B**, comma 1, tabella A non sono impugnabili; le sanzioni (tabella B) sono impugnabili davanti all'organo di garanzia di cui al successivo Art. **G**.

2- L'impugnazione viene effettuata tramite ricorso scritto indirizzato al DS entro quindici giorni dal ricevimento della notifica della sanzione.

3- I soggetti interessati a presentare il ricorso, ai sensi delle CC.MM. 371/1998 e prot n. 3602/p0 del 31/7/2008, possono essere i genitori e gli studenti dell'istituto.

Nel ricorso devono essere riportati e circostanziati gli elementi contestati con riferimento a tutti o parte dei punti seguenti:

- i fatti che hanno determinato la sanzione e i partecipanti;
- la natura e consistenza della sanzione, incluse circostanze attenuanti o aggravanti;
- la sequenza degli adempimenti previsti nell'ambito del procedimento sanzionatorio.

4- Il ricorso può essere presentato anche in materia di applicazione del DPR 249/1998 e smi e del presente regolamento.

5- Resta ferma la possibilità di ricorso al dirigente dell'ufficio scolastico regionale ai sensi dell'Art. 5, comma 3 del DPR 249/1998 e smi.

6- Nessuna responsabilità è posta in capo ai soggetti che, in conformità col presente regolamento, hanno irrogato una sanzione, anche in caso di suo successivo annullamento o modifica.

Art. ..G.. ORGANO DI GARANZIA D' ISTITUTO

1- E' istituito, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DPR 249/98 e smi, l'organo di garanzia d'istituto (OGI); il predetto organo è composto da membri effettivi e membri supplenti come specificato nel successivo comma 2.

2- Dell'OGI fanno parte i membri specificati alle lettere che seguono.

a- Il DS, con funzioni di presidente.

b- Due docenti designati dal consiglio d'istituto o, in assenza di questo, dal commissario straordinario, di cui uno membro effettivo ed uno con funzione di membro supplente; quest'ultimo partecipa alle sedute in sostituzione del docente membro effettivo in caso di assenza determinata da almeno una delle seguenti circostanze:

- decadenza cui non sia seguita nuova designazione o impedimento comunicato in tempo utile;
- incompatibilità, nei casi in cui il predetto docente membro effettivo abbia partecipato a una o più fasi del procedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnazione o faccia parte o coincida con l'organo che ha irrogato la sanzione o sia legato da rapporto di parentela con i soggetti direttamente implicati nell'infrazione sanzionata.

Il docente che partecipa alla seduta svolge anche le funzioni di segretario; in caso di mancanza della componente docente il segretario è individuato dal presidente.

In caso di assenza sia del consiglio d'istituto sia del commissario straordinario, in via eccezionale, le designazioni sono effettuate dal DS. Tale procedura eccezionale, ricorrendo le predette condizioni, si applica anche nei casi di sostituzione a seguito di decadenza cui al successivo comma 6.

c- Il genitore, in qualità di membro effettivo, che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza nella lista definitiva relativa alla componente genitori di cui al successivo Art. **H**, comma 9.

d- Lo studente, in qualità di membro effettivo, che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza nella lista definitiva relativa alla componente studenti di cui al successivo Art. **H**, comma 9.

e- In aggiunta ai membri effettivi di cui alle precedenti lettere "c" e "d" vengono eletti i seguenti membri supplenti:

- il secondo genitore, per numero di voti di preferenza ricevuti, nella lista definitiva relativa alla

componente genitori di cui al successivo Art. **H**, comma 9, che sostituisce il genitore membro effettivo (precedente lettera c) in caso di assenza determinata da almeno una delle seguenti circostanze:

- decadenza cui non sia seguita surroga o altro impedimento comunicato in tempo utile;
 - incompatibilità, nelle sedute in cui si decide sul ricorso avverso alla sanzione irrogata da un organo collegiale di cui il predetto genitore membro effettivo faccia parte o quando questi sia legato da rapporto di parentela con i soggetti direttamente implicati nell'infrazione sanzionata.
- il secondo studente, per numero di voti di preferenza ricevuti, nella lista definitiva relativa alla componente studenti di cui al successivo Art. **H**, comma 9, che sostituisce lo studente membro effettivo (precedente lettera d) in caso di assenza determinata da almeno una delle seguenti circostanze:
- decadenza cui non sia seguita surroga o impedimento comunicato in tempo utile;
 - incompatibilità, nelle sedute in cui si decide sul ricorso avverso alla sanzione irrogata da un organo collegiale di cui il predetto studente membro effettivo faccia parte o sia legato da rapporto di parentela con i soggetti direttamente implicati nell'infrazione o risulti esso stesso implicato nei fatti che hanno determinato la sanzione.

3- I membri dell'OGI, con l'eccezione:

a) del DS, che è membro permanente di diritto;

b) dei rappresentanti degli studenti, che vengono eletti annualmente;

salvo decadenza, durano in carica per un triennio sino all'insediamento dei nuovi membri eletti o designati.

La designazione dei docenti e l'elezione dei genitori di norma avviene contestualmente in modo che la permanenza in carica triennale sia coincidente per entrambe le componenti.

Tutti i membri designati o eletti possono essere nuovamente designati o eletti nel triennio successivo ovvero, per la componente studenti, nell'anno successivo.

4- I membri eletti o designati dell'OGI possono decadere per effetto di trasferimento ad altra scuola, termine degli studi o altre cause o, nel caso dei genitori, quando non abbiano più figli iscritti nell'istituto. La predetta decadenza del genitore non ha luogo quando subentri altro figlio neo-iscritto. Lo studente membro decade anche quando gli sia stata irrogata la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica ex Art. B, tabella B, con l'aggravante della recidiva.

5- In caso di decadenza dei genitori o degli studenti membri si procede alla loro surroga con il primo dei non eletti nelle corrispondenti liste definitive di cui al successivo Art. **H**, comma 9; la surroga viene disposta dal presidente con modalità semplificate mediante scrittura nel verbale dell'OGI nella prima seduta utile.

6- In caso di decadenza dei docenti membri, effettivo o supplente, il consiglio d'istituto o, in assenza di questo, il commissario straordinario, procede a nuova designazione nella prima seduta successiva all'accertamento della decadenza.

7- Le sedute dell'OGI si svolgono a seguito di lettera di convocazione scritta e riservata del presidente rivolta ai membri effettivi, da trasmettere in busta chiusa, PEC o altro canale telematico dotato di adeguati livelli di protezione dei dati personali, inviata almeno cinque giorni prima rispetto al giorno fissato per la seduta. Nella lettera di convocazione, oltre l'odg e i tempi e luoghi di svolgimento della seduta di cui al successivo comma 8, è riportata la richiesta ai destinatari di comunicare tempestivamente al presidente, anche per le vie brevi, eventuali:

- prevedibili impedimenti alla partecipazione;
- situazioni di incompatibilità quali l'aver partecipato a una o più fasi del procedimento che ha prodotto la sanzione oggetto dell'impugnazione o essere in rapporto di parentela con i soggetti direttamente implicati nell'infrazione sanzionata.

In caso di dichiarazione di impedimento o incompatibilità il presidente convoca, con procedura d'urgenza, i correlati membri supplenti.

Nella lettera di convocazione sono riportati i soli dati essenziali utili ai fini dei sopra indicati adempimenti e richiamati gli obblighi di riservatezza di cui al precedente Art. A, commi 2 e 3.

Le predette situazioni di incompatibilità non si applicano al presidente; qualora il presidente sia legato da rapporti di parentela con i soggetti direttamente implicati nell'infrazione sanzionata si astiene al momento della votazione e le funzioni di presidente sono momentaneamente affidate al docente membro dell'OGI o, in mancanza di questi, al membro più anziano.

8- Stanti il principio di necessità implicato nell'Art. 5, comma 1 del DPR 249/98 e smi in ordine alle

decisioni dell'OGI, il "diritto di difesa" degli studenti ex CM prot n. 3602/p0 del 31/7/2008 e il vincolo temporale richiamato al successivo comma 9, le sedute sono convocate con la modalità della doppia convocazione; tra la prima e la seconda convocazione deve sussistere un intervallo temporale non inferiore a un'ora. Per la validità della prima convocazione è richiesta la presenza del numero legale che deve risultare non inferiore alla metà più uno dei membri in carica. In seconda convocazione la seduta è valida se sono presenti almeno tre membri, inclusi i supplenti. L'OGI, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti, può funzionare anche se privo di alcuni membri che siano precedentemente decaduti, purché quelli in carica non risultino inferiori a tre, inclusi i supplenti.

9- Le deliberazioni dell'OGI sono denominate "decisioni". Le decisioni sono adottate entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le decisioni si fondano esclusivamente sul criterio di conformità al presente regolamento e non possono riguardare gli aspetti che il regolamento rimette alla discrezionalità di singoli soggetti. Prima della seduta il presidente acquisisce tutti gli elementi utili alla valutazione da parte dell'OGI, inclusa l'eventuale audizione di persone informate in ordine all'infrazione e al procedimento irrogatorio.

Ciascuna decisione si articola negli adempimenti che seguono, che dovranno risultare nel verbale della seduta di cui al successivo comma 10.

a) Esplicitazione di aspetti formali quali luogo, data e orari, partecipanti effettivi o supplenti, prima o seconda convocazione e sussistenza del relativo numero legale; presidente e segretario e la dichiarazione che nessuno dei presenti si trovi in situazione di incompatibilità. Nel caso in cui il presidente sia legato da rapporti di parentela con i soggetti direttamente implicati nell'infrazione sanzionata nel verbale dovrà risultare l'applicazione del precedente comma 7, ultima parte.

b) Fase analitica, comprendente:

- richiami normativi e regolamentari;
- valutazione dei contenuti del ricorso;
- valutazione dell'infrazione oggetto della sanzione;
- valutazione della competenza e della procedura adottata dal soggetto che ha irrogato la sanzione e della corrispondenza di questa alle disposizioni del presente regolamento.

La fase analitica si svolge sulla base di una relazione introduttiva svolta dal DS o dal docente membro dell'OGI. Nella predetta relazione introduttiva le informazioni atte a ricondurre dati personali o profili comportamentali a persone specifiche sono fornite solo se essenziali ai fini della decisione.

c) Formalizzazione della decisione che, in relazione alla sanzione irrogata, può consistere in una delle seguenti due opzioni:

- 1) conferma della sanzione;
- 2) riforma della sanzione.

La riforma della sanzione a sua volta può comprendere una o più delle seguenti azioni:

- modifica parziale o totale;
- annullamento;
- remissione al medesimo organo irrogante per una nuova valutazione sulla base di nuovi criteri o evidenze; in tal caso nel verbale dovranno essere chiaramente esplicitati i predetti nuovi criteri o evidenze;
- remissione ad altro organo irrogante qualora nella fase analitica sia emersa l'incompetenza dell'organo che ha inflitto la sanzione;
- proposta di modifiche al presente regolamento.

La formalizzazione della decisione si realizza attraverso le seguenti fasi:

- 1) sintesi, a cura del presidente, delle valutazioni di cui alla precedente lettera "b", mediante la predisposizione e illustrazione circostanziata di una o più proposte di decisione da sottoporre a votazione; le predette proposte devono risultare conformi alle opzioni ed alle azioni specificate nella parte iniziale del presente punto "c";
- 2) votazione, fra le proposte di cui al precedente punto 1, della decisione finale da adottarsi. La votazione è effettuata secondo il criterio del voto segreto a maggioranza semplice con costituzione del seggio a cura del presidente. Nel conteggio per la determinazione della maggioranza non rientrano eventuali astensioni, voti nulli etc.

Tutti gli elementi di cui al presente punto "c", inclusi gli esiti della votazione, sono sinteticamente riportati nel verbale di cui al successivo comma 10.

10- Le decisioni dell'OGI sono riportate in apposito verbale da redigere su supporto cartaceo o digitale, fornito dal DS. Nel predetto verbale le informazioni atte a ricondurre dati personali o profili comportamentali a persone specifiche sono riportate solo se essenziali ai fini della decisione. Il verbale è redatto dal docente membro dell'OGI con modalità "seduta stante" e viene approvato dall'organo e sottoscritto dal presidente e dal segretario nella parte conclusiva della seduta. La predetta modalità dovrà essere esplicitata riportando nella parte conclusiva del verbale, la seguente scrittura: "Letto, approvato e sottoscritto nella parte conclusiva della seduta". Una volta approvato, la materiale apposizione del verbale, sotto la responsabilità del presidente e del segretario, può essere effettuata in modalità differita entro il giorno successivo. L'approvazione seduta stante rende immediatamente eseguibili le decisioni.

11- Il DS presiede le sedute assicurando il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 8 e seguenti e provvede a dare esecuzione alle decisioni, incluse le notifiche ai ricorrenti o a eventuali altre parti interessate che ne abbiano fatto motivata richiesta e la motivazione sia stata ritenuta valida dall'organo medesimo.

12- La partecipazione alle sedute dell'organo non dà diritto ad alcun tipo di compenso.

ART. ...H... ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI NELL'ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO

1- A regime l'elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nell'OGI avviene contestualmente con le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di classe, utilizzando i medesimi seggi, i medesimi elenchi degli elettori, negli stessi giorni ed orari, con le medesime modalità formali e logistiche e in conformità, per quanto possibile, con le specificazioni contenute nel titolo II dell'OM 215/1991.

2- Le elezioni di cui al precedente comma 1, in conformità con il precedente Art. **G**, comma 2, lettere "c", "d" ed "e", hanno cadenza:

a) triennale per la componente dei genitori;

b) annuale, nell'ambito del triennio di cui alla precedente lettera a, relativamente al 1°, 2° e 3° anno di vigenza dell'OGI, per la componente degli studenti. L'elezione annuale relativa al 1° anno di vigenza ha luogo contestualmente a quella triennale relativa alla componente genitori.

3- Le elezioni di cui ai commi 1 e 2 hanno luogo sulla base di due liste uniche, distinte per la componente genitori e la componente studenti. Le predette liste, denominate, rispettivamente:

- "lista unica dei genitori candidati all'elezione nell'organo di garanzia d'istituto" (che ha cadenza triennale);

- "lista unica degli studenti candidati all'elezione nell'organo di garanzia d'istituto" (che ha cadenza annuale);

non necessitano di presentatori, di numerazione, di motto o altro segno identificativo.

L'inserimento dei candidati nelle liste avviene a seguito di richiesta, rispettivamente, da parte dei genitori e degli studenti interessati.

Il numero massimo dei candidati in ciascuna lista è quattro; la preferenza esprimibile da parte di ciascun elettore è una per entrambe le componenti.

4- A regime la costituzione delle liste avviene sulla base di due distinti avvisi del DS (triennale per le componenti genitori e annuale per la componente studenti) con i quali si invitano i genitori e gli studenti interessati a produrre richiesta di inserimento nella lista.

Il DS determina i termini temporali di inizio e fine della presentazione, da parte dei genitori e degli studenti interessati, delle richieste di inserimento nelle liste di cui al precedente comma 3; tali termini temporali dovranno risultare congrui e compatibili con le scadenze relative all'elezione dei membri elettivi dei consigli di classe.

Negli avvisi del DS sono specificati: il numero massimo dei candidati da inserire nella lista, i termini temporali di inizio e fine della effettuazione delle richieste di inserimento nella lista, gli orari e i luoghi in cui gli interessati possono presentare tali richieste, l'ubicazione dei seggi, il numero di preferenze esprimibili e una sintetica descrizione delle modalità di votazione e della natura e dei compiti dell'OGI.

Gli avvisi possono essere contestualizzati negli atti di convocazione delle assemblee per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di classe ex Art. 21 dell'OM 215/1991.

Qualora la complessità dell'istituto lo richieda, le informazioni elettorali possono essere fornite con più avvisi successivi.

L'accettazione e l'accertamento di validità delle richieste e dell'identità dei richiedenti avviene per

conoscenza diretta o dietro presentazione di un documento d'identità valido. Per promuovere la raccolta delle richieste di inserimento il DS può avvalersi della collaborazione di insegnanti o genitori da lui individuati.

In caso di richieste eccedenti il limite massimo dei candidati, la priorità viene disposta sulla base dell'ordine di presentazione; a tale fine ciascuna richiesta riporta data ed ora della presentazione. In caso di incertezza si procede per sorteggio. Il DS è delegato all'effettuazione del sorteggio e al non inserimento di eventuali richieste di candidatura eccedenti.

La scuola predispone una modulistica semplificata per la raccolta delle richieste.

5- Nello stesso giorno stabilito per la scadenza della presentazione delle richieste di candidatura e dopo l'orario di scadenza, il DS cura la pubblicazione nell'albo on line d'istituto:

- della lista dei genitori candidati all'OGI (triennale);
- della lista degli studenti candidati all'OGI (annuale).

In caso di irregolarità tecniche è ammessa la regolarizzazione successiva.

Eventuali reclami avverso la formazione delle liste debbono essere presentati al DS entro 5 giorni dalla data della pubblicazione; tale scadenza deve essere chiaramente specificata nella pubblicazione on line. Il DS decide in base alle informazioni contenute nel reclamo e agli elementi in suo possesso.

La lista diviene definitiva:

- a) in assenza di reclami, trascorsi i 5 giorni dalla pubblicazione;
- b) dopo eventuali correzioni conseguenti a reclami accolti e giudicati validi e successiva ripubblicazione.

La lista definitiva non è più impugnabile presso gli organi della scuola.

Due copie di ciascuna delle liste definitive sono trasmesse, tramite il plico contenente il materiale elettorale di seggio e secondo le rispettive cadenze annuale/triennale, prima dell'orario fissato per le votazioni per i rappresentanti nei consigli di classe, ai seggi funzionanti nell'istituto.

Una copia viene affissa in modo visibile nel locale ove è costituito il seggio e è a disposizione degli elettori; l'altra rimane a disposizione dei membri del seggio.

6- Il DS predispone le schede di voto per l'espressione del voto di preferenza a favore di uno dei candidati all'OGI.

7- Accanto alle urne ordinarie presenti nei seggi vengono collocate anche:

- a) con cadenza triennale, nei seggi attivati per i genitori, una distinta urna per le espressioni di voto per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nell'OGI;
- b) con cadenza annuale, nei seggi attivati per gli studenti, una distinta urna per le espressioni di voto per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nell'OGI.

Su ciascuna delle urne aggiuntive rispetto a quelle ordinarie sono apposte etichette recanti le diciture:

- per quelle destinate all'espressione di voto da parte dei genitori: "ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NELL'ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO; COMPONENTE GENITORI";
- su quelle destinate all'espressione di voto da parte degli studenti: "ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NELL'ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO; COMPONENTE STUDENTI".

Ciascun elettore può esprimere la propria preferenza a favore di uno dei candidati presenti nella lista di propria competenza.

8- Lo spoglio dei voti viene effettuato dai membri del seggio competente successivamente a quello riguardante le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di classe.

Gli esiti dello spoglio dei voti presso ciascun seggio sono riportati su un verbale prestrutturato appositamente predisposto dalla scuola; il verbale viene firmato dal presidente e dal segretario del seggio.

Tra i seggi attivati per la componente genitori il DS individua il "SEGGIO PER LO SPOGLIO DEFINITIVO RELATIVO ALL'ORGANO DI GARANZIA" cui dovranno essere trasmessi tutti i verbali recanti gli esiti parziali registrati negli altri seggi. Tale seggio, a conclusione delle operazioni di propria competenza, provvede al conteggio finale ed alla proclamazione dei genitori e degli studenti eletti, in qualità di membri effettivi e supplenti, nell'OGI.

Nei casi in cui si abbia parità di voti di preferenza, si procede per sorteggio; la parità va interpretata come tale anche nel caso particolare in cui tutti o parte dei candidati abbiano conseguito zero voti di preferenza.

Nel caso il conteggio finale si protragga oltre l'orario di apertura della sede, il predetto conteggio può essere differito al primo giorno successivo utile in cui si abbia la certezza del numero legale

dei componenti del seggio; in tal caso gli atti vanno custoditi in luogo sicuro.

9-Le liste dei candidati genitori e studenti votati, complete del numero dei voti ricevuti e dei membri titolari e supplente eletti sono pubblicate all'albo online d'istituto; gli eventuali reclami debbono essere presentati al DS entro 5 giorni dalla pubblicazione; tale scadenza deve essere chiaramente specificata nella pubblicazione on line. Il DS decide, nel più breve tempo possibile, sulla base delle informazioni e degli elementi contenuti nei reclami e nei verbali dei seggi e di eventuali ulteriori elementi in suo possesso.

Le liste e i relativi esiti elettorali diventano definitivi:

- a) in assenza di reclami, trascorsi i 5 giorni dalla pubblicazione;
- b) dopo eventuali correzioni, apportate dal DS, conseguenti a reclami accolti e giudicati validi e successiva ripubblicazione.

Le liste e gli esiti definitivi non sono più impugnabili presso gli organi della scuola e vengono utilizzati, secondo l'ordine dei voti, oltre che per l'individuazione dei membri effettivi e di quelli supplenti, anche per la surroga di eventuali membri decaduti.

10- Il DS emana i conseguenti decreti di nomina dei membri designati o eletti dell'OGI.

11- In sede di prima applicazione e nei casi di modifiche dell'istituzione scolastica derivanti dai piani di riorganizzazione della rete scolastica territoriale comportanti il rinnovo dell'OGI, le modalità e le azioni per la costituzione delle liste di cui al comma 3 sono adottate e coordinate direttamente dal DS con modalità semplificate.

la parte seguente, scritta in azzurro, riguarda i soli istituti omnicomprensivi

Art. ..F.. IMPUGNAZIONI

1- Gli interventi di responsabilizzazione ex Art. **B**, comma 1, tabella A non sono impugnabili; le sanzioni (tabella B) sono impugnabili davanti all'organo di garanzia di cui al successivo Art. **G**.

2- L'impugnazione viene effettuata tramite ricorso scritto indirizzato al DS entro quindici giorni dal ricevimento della notifica della sanzione.

3- I soggetti interessati a presentare il ricorso, ai sensi delle CC.MM. 371/1998 e prot n. 3602/p0 del 31/7/2008, possono essere i genitori degli studenti del segmento secondario di 1° grado e genitori e studenti del segmento secondario di 2° grado.

Nel ricorso devono essere riportati e circostanziati gli elementi contestati con riferimento a tutti o parte dei punti seguenti:

- i fatti che hanno determinato la sanzione e i partecipanti;
- la natura e consistenza della sanzione, incluse circostanze attenuanti o aggravanti;
- la sequenza degli adempimenti previsti nell'ambito del procedimento sanzionatorio.

4- Il ricorso può essere presentato anche in materia di applicazione del DPR 249/1998 e smi e del presente regolamento.

5- Resta ferma la possibilità di ricorso al dirigente dell'ufficio scolastico regionale ai sensi dell'Art. 5, comma 3 del DPR 249/1998 e smi.

6- Nessuna responsabilità è posta in capo ai soggetti che, in conformità col presente regolamento, hanno irrogato una sanzione, anche in caso di suo successivo annullamento o modifica.

Art. ..G.. ORGANO DI GARANZIA D' ISTITUTO

1- E' istituito, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DPR 249/98 e smi, l'organo di garanzia d'istituto (OGI); il predetto organo è composto dal DS e da membri effettivi e membri supplenti come specificato nei commi successivi.

2- L'OGI ha configurazione variabile a seconda sia chiamato a decidere a seguito di impugnazioni relative a fattispecie o sanzioni riguardanti gli studenti della scuola secondaria di primo grado ovvero di secondo grado; esso è composto da membri stabili (I) e membri variabili (II) a seconda delle due circostanze sopraindicate.

I predetti membri sono specificati ai punti e alle lettere che seguono.

I) Membri stabili, che partecipano a tutte le sedute.

a- Il DS, con funzioni di presidente.

b- Due docenti designati dal consiglio d'istituto o, in assenza di questo, dal commissario straordinario, di cui uno membro effettivo ed uno con funzione di membro supplente; quest'ultimo partecipa alle sedute in sostituzione del docente membro effettivo in caso di assenza determinata

da almeno una delle seguenti circostanze:

- decadenza cui non sia seguita nuova designazione o impedimento comunicato in tempo utile;
- incompatibilità, nei casi in cui il docente membro effettivo abbia partecipato a una o più fasi del procedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnazione o faccia parte o coincida con l'organo che ha irrogato la sanzione o sia legato da rapporto di parentela con i soggetti direttamente implicati nell'infrazione sanzionata.

Il docente che partecipa alla seduta svolge anche le funzioni di segretario; in caso di mancanza della componente docente il segretario è individuato dal presidente.

In caso di assenza sia del consiglio d'istituto sia del commissario straordinario, in via eccezionale, le designazioni sono effettuate dal DS. Tale procedura eccezionale, ricorrendo le predette condizioni, si applica anche nei casi di sostituzione a seguito di decadenza cui al successivo comma 7.

c- Il genitore, in qualità di membro effettivo, che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza nella lista definitiva relativa alla componente genitori di cui al successivo Art. **H**, comma 9.

II) Membri variabili, che partecipano alle sedute limitatamente alle fattispecie e circostanze di seguito specificate.

a- Per le sole sedute riguardanti impugnazioni relative o provenienti dalla scuola secondaria di 1° grado: in qualità di membro effettivo, il secondo genitore, per numero di voti di preferenza ottenuti, nella lista definitiva relativa alla componente genitori di cui al successivo Art. **H**, comma 9.

b- Per le sole sedute riguardanti impugnazioni relative o provenienti dalla scuola secondaria di 2° grado: in qualità di membro effettivo, lo studente che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza nella lista definitiva relativa alla componente studenti di cui al successivo Art. **H**, comma 9.

3- In aggiunta ai membri di cui al precedente comma 2 vengono eletti i seguenti membri supplenti.

a) Il terzo genitore, per numero di voti di preferenza ricevuti, nella lista definitiva relativa alla componente genitori di cui al successivo Art. **H**, comma 9, che sostituisce il genitore membro effettivo in caso di assenza determinata da almeno una delle seguenti circostanze:

- decadenza cui non sia seguita surroga o altro impedimento comunicato in tempo utile;
- incompatibilità, nelle sedute in cui si decide sul ricorso avverso alla sanzione irrogata da un organo collegiale di cui il predetto genitore membro effettivo faccia parte o quando questi sia legato da rapporto di parentela con i soggetti direttamente implicati nell'infrazione sanzionata.

b) Il secondo studente, per numero di voti di preferenza ricevuti, nella lista definitiva relativa alla componente studenti di cui al successivo Art. **H**, comma 9, che sostituisce lo studente membro effettivo in caso di assenza determinata da almeno una delle seguenti circostanze:

- decadenza cui non sia seguita surroga o impedimento comunicata in tempo utile;
- incompatibilità, nelle sedute in cui si decide sul ricorso avverso alla sanzione irrogata da un organo collegiale di cui il predetto studente membro effettivo faccia parte o sia legato da rapporto di parentela con i soggetti direttamente implicati nell'infrazione o risulti esso stesso implicato nei fatti che hanno determinato la sanzione.

4- I membri dell'OGI, con l'eccezione:

a) del DS, che è membro permanente di diritto;

b) dei rappresentanti degli studenti, che vengono eletti annualmente;

salvo decadenza, durano in carica per un triennio sino all'insediamento dei nuovi membri eletti o designati.

La designazione dei docenti e l'elezione dei genitori di norma avviene contestualmente in modo che la permanenza in carica triennale sia coincidente per entrambe le componenti.

Tutti i membri designati o eletti possono essere nuovamente designati o eletti nel triennio successivo ovvero, per la componente studenti, nell'anno successivo.

5- I membri eletti o designati dell'OGI possono decadere per effetto di trasferimento ad altra scuola, termine degli studi o altre cause o, nel caso dei genitori, quando non abbiano più figli iscritti nell'istituto. La predetta decadenza del genitore non ha luogo quando subentri altro figlio neo-iscritto. Lo studente membro decade anche quando gli sia stata irrogata la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica ex Art. B, tabella B, con l'aggravante della recidiva.

6- In caso di decadenza dei genitori o studenti membri si procede alla loro surroga con il primo dei non eletti nelle corrispondenti liste definitive di cui al successivo Art. **H**, comma 9; la surroga viene disposta dal presidente con modalità semplificate mediante scrittura nel verbale dell'OGI nella

prima seduta utile.

7- In caso di decadenza dei docenti membri, effettivo o supplente, il consiglio d'istituto o, in assenza di questo, il commissario straordinario, procede a nuova designazione nella prima seduta successiva all'accertamento della decadenza.

8- Le sedute dell'OGI si svolgono a seguito di lettera di convocazione scritta e riservata del presidente rivolta ai membri effettivi, da trasmettere in busta chiusa, PEC o altro canale telematico dotato di adeguati livelli di protezione dei dati personali, inviata almeno cinque giorni prima rispetto al giorno fissato per la seduta. Nella lettera di convocazione, oltre l'odg e i tempi e luoghi di svolgimento della seduta di cui al successivo comma 9, è riportata la richiesta ai destinatari di comunicare tempestivamente al presidente, anche per le vie brevi, eventuali:

- prevedibili impedimenti alla partecipazione;
- situazioni di incompatibilità quali l'aver partecipato a una o più fasi del procedimento che ha prodotto la sanzione oggetto dell'impugnazione o essere in rapporto di parentela con i soggetti direttamente implicati nell'infrazione sanzionata.

In caso di dichiarazione di impedimento o incompatibilità il presidente convoca, con procedura d'urgenza, i correlati membri supplenti.

Nella lettera di convocazione sono riportati i soli dati essenziali utili ai fini dei sopra indicati adempimenti e richiamati gli obblighi di riservatezza di cui al precedente Art. A, commi 2 e 3.

Le predette situazioni di incompatibilità non si applicano al presidente; qualora il presidente sia legato da rapporti di parentela con i soggetti direttamente implicati nell'infrazione sanzionata si astiene al momento della votazione e le funzioni di presidente sono momentaneamente affidate al docente membro dell'OGI o, in mancanza di questi, al membro più anziano.

9- Stanti il principio di necessità implicato nell'Art. 5, comma 1 del DPR 249/98 e smi in ordine alle decisioni dell'OGI, il "diritto di difesa" degli studenti ex CM prot n. 3602/p0 del 31/7/2008 e il vincolo temporale richiamato al successivo comma 10, le sedute sono convocate con la modalità della doppia convocazione; tra la prima e la seconda convocazione deve sussistere un intervallo temporale non inferiore a un'ora. Per la validità della prima convocazione è richiesta la presenza del numero legale che deve risultare non inferiore alla metà più uno dei membri in carica. In seconda convocazione la seduta è valida se sono presenti almeno tre membri, inclusi i supplenti. L'OGI, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti, può funzionare anche se privo di alcuni membri che siano precedentemente decaduti, purché quelli in carica non risultino inferiori a tre, inclusi i supplenti.

10- Le deliberazioni dell'OGI sono denominate "decisioni". Le decisioni sono adottate entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le decisioni si fondano esclusivamente sul criterio di conformità al presente regolamento e non possono riguardare gli aspetti che il regolamento rimette alla discrezionalità di singoli soggetti. Prima della seduta il presidente acquisisce tutti gli elementi utili alla valutazione da parte dell'OGI, inclusa l'eventuale audizione di persone informate in ordine all'infrazione e al procedimento irrogatorio.

Ciascuna decisione si articola negli adempimenti che seguono, che dovranno risultare nel verbale della seduta di cui al successivo comma 11.

a) Esplicitazione di aspetti formali quali luogo, data e orari, partecipanti effettivi o supplenti, prima o seconda convocazione e sussistenza del relativo numero legale; presidente e segretario e la dichiarazione che nessuno dei presenti si trovi in situazione di incompatibilità. Nel caso in cui il presidente sia legato da rapporti di parentela con i soggetti direttamente implicati nell'infrazione sanzionata nel verbale dovrà risultare l'applicazione del precedente comma 8, ultima parte.

b) Fase analitica, comprendente:

- richiami normativi e regolamentari;
- valutazione dei contenuti del ricorso;
- valutazione dell'infrazione oggetto della sanzione;
- valutazione della competenza e della procedura adottata dal soggetto che ha irrogato la sanzione e della corrispondenza di questa alle disposizioni del presente regolamento.

La fase analitica si svolge sulla base di una relazione introduttiva svolta dal DS o dal docente membro dell'OGI. Nella predetta relazione introduttiva le informazioni atte a ricondurre dati personali o profili comportamentali a persone specifiche sono fornite solo se essenziali ai fini della decisione.

c) Formalizzazione della decisione che, in relazione alla sanzione irrogata, può consistere in una

delle seguenti due opzioni:

- 1) conferma della sanzione;
- 2) riforma della sanzione.

La riforma della sanzione a sua volta può comprendere una o più delle seguenti azioni:

- modifica parziale o totale;
- annullamento;
- remissione al medesimo organo irrogante per una nuova valutazione sulla base di nuovi criteri o evidenze; in tal caso nel verbale dovranno essere chiaramente esplicitati i predetti nuovi criteri o evidenze;
- remissione ad altro organo irrogante qualora nella fase analitica sia emersa l'incompetenza dell'organo che ha inflitto la sanzione;
- proposta di modifiche al presente regolamento.

La formalizzazione della decisione si realizza attraverso le seguenti fasi:

- 1) sintesi, a cura del presidente, delle valutazioni di cui alla precedente lettera "b", mediante la predisposizione e illustrazione circostanziata di una o più proposte di decisione da sottoporre a votazione; le predette proposte devono risultare conformi alle opzioni ed alle azioni specificate nella parte iniziale del presente punto "c";
- 2) votazione, fra le proposte di cui al precedente punto 1, della decisione finale da adottarsi. La votazione è effettuata secondo il criterio del voto segreto a maggioranza semplice con costituzione del seggio a cura del presidente. Nel conteggio per la determinazione della maggioranza non rientrano eventuali astensioni, voti nulli etc.

Tutti gli elementi di cui al presente punto "c", inclusi gli esiti della votazione, sono sinteticamente riportati nel verbale di cui al successivo comma 11.

11- Le decisioni dell'OGI sono riportate in apposito verbale da redigere su supporto cartaceo o digitale, fornito dal DS. Nel predetto verbale le informazioni atte a ricondurre dati personali o profili comportamentali a persone specifiche sono fornite solo se essenziali ai fini della decisione.

Il verbale è redatto dal docente membro dell'OGI con modalità "seduta stante" e viene approvato dall'organo e sottoscritto dal presidente e dal segretario nella parte conclusiva della seduta. La predetta modalità dovrà essere esplicitata riportando nella parte conclusiva del verbale, la seguente scrittura: "Letto, approvato e sottoscritto nella parte conclusiva della seduta". Una volta approvato, la materiale apposizione del verbale, sotto la responsabilità del presidente e del segretario, può essere effettuata in modalità differita entro il giorno successivo.

L'approvazione seduta stante rende immediatamente eseguibili le decisioni.

12- Il DS presiede le sedute assicurando il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 9 e seguenti e provvede a dare esecuzione alle decisioni, incluse le notifiche ai ricorrenti o a eventuali altre parti interessate che ne abbiano fatto motivata richiesta e la motivazione sia stata ritenuta valida dall'organo medesimo.

13- La partecipazione alle sedute dell'organo non dà diritto ad alcun tipo di compenso.

ART. ...H... ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI NELL'ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO

1- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei genitori nell'OGI è limitato al solo segmento secondario; l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli studenti è limitato al solo segmento secondario di 2° grado.

A regime l'elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nell'OGI avviene contestualmente con le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di classe, utilizzando i medesimi seggi, i medesimi elenchi degli elettori, negli stessi giorni ed orari, con le medesime modalità formali e logistiche e in conformità, per quanto possibile, con le specificazioni contenute nel titolo II dell'OM 215/1991.

2- Le elezioni di cui al precedente comma 1, in conformità con il precedente Art. **G**, comma 2, hanno cadenza:

- a) triennale per la componente genitori, con riguardo all'intero segmento secondario (1° e 2° grado);
- b) annuale, nell'ambito del triennio di cui alla precedente lettera a, relativamente al 1°, 2° e 3° anno di vigenza dell'OGI, per la componente studenti, limitatamente al solo segmento secondario di 2° grado. L'elezione annuale relativa al 1° anno di vigenza ha luogo contestualmente a quella relativa alla componente genitori.

3- Le elezioni di cui ai commi 1 e 2 hanno luogo sulla base di due liste uniche, distinte per la componente genitori e la componente studenti. Le predette liste, denominate, rispettivamente:

- "lista unica dei genitori candidati all'elezione nell'organo di garanzia d'istituto" (che ha cadenza triennale);
- "lista unica degli studenti candidati all'elezione nell'organo di garanzia d'istituto" (che ha cadenza annuale);

non necessitano di presentatori, di numerazione, di motto o altro segno identificativo.

L'inserimento dei candidati nelle liste avviene a seguito di richiesta, rispettivamente, da parte dei genitori e degli studenti interessati.

Il numero massimo dei candidati in ciascuna lista è, rispettivamente: sei per la componente genitori e quattro per la componente studenti; la preferenza esprimibile da parte di ciascun elettore è una per entrambe le componenti.

4- A regime la costituzione delle liste avviene sulla base di due distinti avvisi del DS (triennale per le componenti genitori e annuale per la componente studenti) con i quali si invitano, rispettivamente, i genitori interessati del segmento secondario e gli studenti interessati del segmento secondario di 2° grado, a produrre richiesta di inserimento nella lista.

Il DS determina i termini temporali di inizio e fine della presentazione, da parte dei genitori e degli studenti interessati, delle richieste di inserimento nelle liste di cui al precedente comma 3; tali termini temporali dovranno risultare congrui e compatibili con le scadenze relative all'elezione dei membri elettivi dei consigli di classe.

Negli avvisi del DS sono specificati: il numero massimo dei candidati da inserire nella lista, i termini temporali di inizio e fine della effettuazione delle richieste di inserimento nella lista, gli orari e i luoghi in cui gli interessati possono presentare tali richieste, l'ubicazione dei seggi, il numero di preferenze esprimibili e una sintetica descrizione delle modalità di votazione e della natura e dei compiti dell'OGI.

Gli avvisi possono essere contestualizzati negli atti di convocazione delle assemblee per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di classe ex Art. 21 dell'OM 215/1991.

Qualora la complessità dell'istituto lo richieda, le informazioni elettorali possono essere fornite con più avvisi successivi.

L'accettazione e l'accertamento di validità delle richieste e dell'identità dei richiedenti avviene per conoscenza diretta o dietro presentazione di un documento d'identità valido. Per promuovere la raccolta delle richieste di inserimento il DS può avvalersi della collaborazione di insegnanti o genitori da lui individuati.

In caso di richieste eccedenti il limite massimo dei candidati, la priorità viene disposta sulla base dell'ordine di presentazione; a tale fine ciascuna richiesta riporta data ed ora della presentazione. In caso di incertezza si procede per sorteggio. Il DS è delegato all'effettuazione del sorteggio e al non inserimento di eventuali richieste di candidatura eccedenti.

La scuola predispose una modulistica semplificata per la raccolta delle richieste.

5- Nello stesso giorno stabilito per la scadenza della presentazione delle richieste di candidatura e dopo l'orario di scadenza, il DS cura la pubblicazione, nell'albo on line d'istituto, della:

- lista dei genitori candidati all'OGI, con cadenza triennale;
- lista degli studenti candidati all'OGI, con cadenza annuale.

In caso di irregolarità tecniche è ammessa la regolarizzazione successiva.

Eventuali reclami avverso la formazione della lista debbono essere presentati al DS entro 5 giorni dalla data della pubblicazione; tale scadenza deve essere chiaramente specificata nella pubblicazione on line. Il DS decide in base alle informazioni contenute nel reclamo e agli elementi in suo possesso.

La lista diviene definitiva:

- a) in assenza di reclami, trascorsi i 5 giorni dalla pubblicazione;
- b) dopo eventuali correzioni conseguenti a reclami accolti e giudicati validi e successiva ripubblicazione.

La lista definitiva non è più impugnabile presso gli organi della scuola.

Due copie di ciascuna delle liste definitive sono trasmesse, tramite il plico contenente il materiale elettorale di seggio e secondo le rispettive scadenze annuale/triennale, distintamente per l'intero segmento secondario (componente genitori) e per il segmento secondario di 2° grado (componente studenti), prima dell'orario fissato per le votazioni per i rappresentanti nei consigli di classe, ai rispettivi seggi funzionanti nei predetti segmenti scolastici.

Una copia viene affissa in modo visibile nel locale ove è costituito il seggio e è a disposizione degli elettori; l'altra rimane a disposizione dei membri del seggio.

6- Il DS predisponde apposite distinte schede di voto per l'espressione del voto di preferenza a favore dei candidati all'OGI.

7- Accanto alle urne ordinarie presenti nei seggi del segmento secondario, vengono collocate anche:

- a) con cadenza triennale, nell'intero segmento secondario, nei seggi attivati per i genitori, una distinta urna per le espressioni di voto per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nell'OGI;
- b) con cadenza annuale, nel solo segmento secondario di 2° grado, nei seggi attivati per gli studenti, una distinta urna per le espressioni di voto per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nell'OGI;

Su ciascuna delle urne aggiuntive rispetto a quelle ordinarie sono apposte etichette recanti le diciture:

- per quelle destinate all'espressione di voto da parte dei genitori, nell'intero segmento secondario: "ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NELL'ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO; COMPONENTE GENITORI";
- su quelle destinate all'espressione di voto da parte degli studenti del segmento secondario di 2° grado: "ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NELL'ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO; COMPONENTE STUDENTI".

Ciascun elettore può esprimere la propria preferenza a favore di uno dei candidati presenti nella lista di propria competenza.

8- Lo spoglio dei voti viene effettuato dai membri del seggio competente successivamente a quello riguardante le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di classe.

Gli esiti dello spoglio dei voti presso ciascun seggio sono riportati su un verbale prestrutturato appositamente predisposto dalla scuola; il verbale viene firmato dal presidente e dal segretario del seggio.

Tra i seggi attivati per la componente genitori del segmento secondario il DS individua il "SEGGIO PER LO SPOGLIO DEFINITIVO RELATIVO ALL'ORGANO DI GARANZIA" cui dovranno essere trasmessi tutti i verbali recanti gli esiti parziali registrati negli altri seggi del segmento secondario. Tale seggio, a conclusione delle operazioni di propria competenza, provvede al conteggio finale ed alla proclamazione dei genitori e degli studenti eletti, in qualità di membri effettivi e supplenti, nell'OGI.

Nei casi in cui si abbia parità di voti di preferenza, si procede per sorteggio; la parità va interpretata come tale anche nel caso particolare in cui tutti o parte dei candidati abbiano conseguito zero voti di preferenza.

Nel caso il conteggio finale si protragga oltre l'orario di apertura della sede, il predetto conteggio può essere differito al primo giorno successivo utile in cui si abbia la certezza del numero legale dei componenti del seggio; in tal caso gli atti vanno custoditi in luogo sicuro.

9-Le liste dei candidati genitori e studenti votati, complete del numero dei voti ricevuti e dei membri titolari e supplenti eletti sono pubblicate all'albo online della scuola. Gli eventuali reclami debbono essere presentati al DS entro 5 giorni dalla pubblicazione; tale scadenza deve essere chiaramente specificata nella pubblicazione on line. Il DS decide, nel più breve tempo possibile, sulla base delle informazioni e degli elementi contenuti nei reclami e nei verbali dei seggi e di eventuali ulteriori elementi in suo possesso.

Le liste e i relativi esiti elettorali diventano definitivi:

- a) in assenza di reclami, trascorsi i 5 giorni dalla pubblicazione;
- b) dopo eventuali correzioni, apportate dal DS, conseguenti a reclami accolti e giudicati validi e successiva ripubblicazione.

Le liste e gli esiti definitivi non sono più impugnabili presso gli organi della scuola e vengono utilizzati, secondo l'ordine dei voti, oltre che per l'individuazione dei membri effettivi e di quelli supplenti, anche per la surroga di eventuali membri decaduti.

10- Il DS emana i conseguenti decreti di nomina dei membri designati o eletti dell'OGI.

11- In sede di prima applicazione e nei casi di modifiche dell'istituzione scolastica derivanti dai piani di riorganizzazione della rete scolastica territoriale comportanti il rinnovo dell'OGI, le modalità e le azioni per la costituzione delle liste di cui al comma 3 sono adottate e coordinate direttamente dal DS con modalità semplificate.

prot. _____

VERBALE DI PROPOSTA DI ATTIVITA' ALTERNATIVE ALLA SANZIONE DISCIPLINARE

Il giorno, alle ore....., presso.....
.....la/il/i prof.

.....
.....
.....
notifica/no alla/o studentessa/studente.....

.....
che il consiglio

[A]d'istituto,

[B] della classe.....,

nella seduta del....., ha disposto a suo carico l'irrogazione della sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica per una durata di(.....) giorni al netto delle festività, con decorrenza dal..... e rientro il..... e riferisce/ono in ordine alle motivazioni alla base della predetta sanzione.

La/il/i predetta/o/i docente/i, ai sensi dell'art.4 del DPR 249/98 e smi, in alternativa alla predetta sanzione disciplinare, propone/gono all'alunna/o lo svolgimento delle seguenti attività deliberate dal sopra indicato consiglio:

- a) assunzione di comportamenti corretti e responsabili sino al termine annuale delle lezioni;
- b).....;
- c).....;
- d).....;

.....
La/il/i docente/i rende/no edotta/o la studentessa/studente che:

- 1) in caso di accettazione globale delle attività proposte la sanzione verrà sospesa;
- 2) in caso di rifiuto di tutto o parte delle attività proposte la sanzione sarà operativa nei termini sopra indicati;
- 3) in caso di accettazione e di successiva mancata osservanza di una o più delle prescrizioni alternative la sanzione diverrà nuovamente operativa, senza ulteriore deliberazione dell'organo collegiale, a partire dal 3° giorno successivo a quello della rilevazione dell'inadempienza.

L'alunna/o, ascoltato e compreso quanto sopra, dichiara

[A] di impegnarsi nell'osservanza delle suddette attività alternative;

[B] rifiuta di svolgere le suddette attività alternative;

conseguentemente la sanzione disciplinare

[A] viene sospesa e condizionata all'osservanza degli impegni previsti dalle sopra indicate attività alternative

[B] diviene esecutiva.

.....

la/il/i prof

.....
.....
.....

- Visto l'art. 5/10 del D.L.vo 297/1994;
- Visto il DPR 249/1998 con le modifiche introdotte dal DPR 305/2007;
- Vista la CM prot n 3602 del 31/7/2008;
- Visti gli articoli del regolamento d'istituto;
- Convenuto, ai sensi del "considerando 39" e dell'Art. 5, paragrafo 1, lettere "c" e "f", del Regolamento UE 2016/679, di innalzare il livello di riservatezza dei dati personali degli studenti trattati nel presente verbale, di impiegare un codice alfanumerico, in luogo del nome e del cognome, degli studenti di seguito citati;

ESAMINA I CONTENUTI DELLE RELAZIONI CHE SEGUONO

1) RELAZIONE SCRITTA DELL'INSEGNANTE.....I

Dalla relazione scritta dell'insegnante....., pervenuta in data....., risulta che lo studente **xy2h**, frequentante, nel corrente A.S., la classe.....della sede di scuola secondaria di...grado ".....", il giorno.....alle ore.....circa, durante la lezione di....., mentre la predetta insegnante era regolarmente in aula, improvvisamente, senza apparenti motivi, rivolgendosi alla compagna.....**ab1x**, gridava: "Obesa! Cicciona! Morirai per il grasso che c'hai!, professorè, è vero che 'obesa' non è un'offesa?". Successivamente, in modo repentino e fulmineo, tanto da non dare all'insegnante il tempo di prevenire il gesto, il suddetto studente, posizionatosi davanti al banco della predetta**ab1x** spingeva il banco medesimo contro la stessa, la quale, non potendosi spostare, prendeva il colpo in pieno stomaco. A questo punto, la studentessa, esasperata, si alzava e si andava a sedere all'ultimo banco, dove iniziava a piangere sommessamente. Tutto ciò avveniva nonostante i ripetuti richiami dell'insegnante a non insultare la compagna, a sedersi, e a prestare attenzione alle attività d'aula. Lo studente, come risposta, seguiva a distanza la compagna che aveva cambiato posto, e successivamente si poneva in piedi vicino alla porta. Poiché lo studente **xy2h** aveva cominciato ad insultare anche altri compagni, l'insegnante riportava l'accaduto sul registro di classe, ristabilendo una momentanea situazione di calma. Tuttavia dopo pochi minuti delle grida e il forte rumore dello spostamento di un banco richiamavano l'attenzione dell'insegnante; intanto la studentessa **ab1x** gridava a **xy2h** : " Vai via, lasciami stare!", mentre il predetto studente le tirava i capelli tanto da disfarle il piccolo chignon di treccine, raccolto sulla nuca. Mentre la ragazza si alzava per sfuggire al compagno questi la prendeva con la mano destra per il collo, stringendo e spingendola indietro. L'insegnante immediatamente accorreva per dividere i due, tentando con tutte le forze di allontanare **xy2h dalla studentessa** senza tuttavia riuscirci; a quel punto l'insegnante ha iniziato a gridare: "lasciala! Fermati! Sei impazzito? Basta! Basta!" cercando anche di liberare l'alunna dalla stretta al collo, mentre i compagni gridavano allarmati. Non riuscendo ad allentare la presa di **xy2h** al collo della studentessa l'insegnante ha iniziato ad urlare: " aiutatemi, aiutatemi, non ce la faccio! Chiamate qualcuno, chiamate qualcuno, non ce la faccio!". Solo a quel punto **xy2h** ha allentato la presa. Nel frattempo sono accorsi i collaboratori scolastici e la fiduciaria, professoressa..... Nell'aula vi erano banchi rovesciati e spostati; un banco, cadendo, aveva colpito sul piede una studentessa. Mentre l'insegnante cercava di riprendersi bevendo un bicchiere d'acqua, le studentesse aggredite e sofferenti venivano soccorse dalla collaboratrice scolastica sig.ra..... Successivamente lo studente **xy2h**, alla richiesta di riflettere sull'accaduto e di esporre le proprie ragioni replicava: "Sempre io! Sempre io! Ce l'hai sempre con me, è stata lei (**ab1x**) a cominciare!" e contemporaneamente digitava il cellulare, malgrado i richiami dell'insegnante e il divieto del regolamento d'istituto. Di lì a poco giungevano il capo d'istituto, il padre dello studente **xy2h** e la madre della studentessa **ab1x**.

2) RELAZIONE ORALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

In merito e in continuità con quanto sopra riportato il dirigente scolastico riferisce quanto segue:

a) in data....., i genitori della studentessa **ab1x** hanno prodotto i seguenti due certificati medici:

1°) rilasciato in data....., ore....., dall'unità di Pronto Soccorso dell'ospedale.....

..... dal quale risultano: stati dolorosi della predetta studentessa all'addome e al collo e il consiglio di effettuare un successivo approfondimento diagnostico;
2°) rilasciato, in data, da un medico specialista dell'ambulatorio ortopedico dello ospedale....., dal quale si riscontra il permanere dello stato doloroso al collo che appare contratto e limitato nella mobilità e la prescrizione del collare Schanz e, ove persista lo stato doloroso, l'indicazione di una radiografia al rachide cervicale.

TUTTO CIO' PREMESSO E DEBITAMENTE CONSIDERATO

- Valutata la gravità degli esiti dell'aggressione che integrano la fattispecie della "gravità alta" di cui all'art. lettera....del regolamento d'istituto.
- Valutate le circostanze:
 - a) attenuanti, conseguente a certificazione della ASL, pervenuta in data....., recante diagnosi, a carico dell'alunno **xy2h**, di Disturbo Specifico dell'Apprendimento (disortografia e discalculia) ex L. 170/2010;
 - b) aggravanti, della recidiva plurima di cui alla lettera....del richiamato art....del regolamento d'istituto;

IL CONSIGLIO DELIBERA QUANTO SEGUE

- 1) al fine di richiamare lo studente **xy2h** ad un maggiore senso di responsabilità, viene irrogata al predetto studente la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo di giorni **venti**, al netto delle festività, con decorrenza dal..... e rientro il
- 2) delega la prof.ssa..... a proporre, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del DPR 249/1998 con le modifiche introdotte dal DPR 305/2007, allo studente le seguenti attività alternative alla sanzione:
 - a) assunzione di comportamenti corretti e responsabili sino al termine annuale delle lezioni;
 - b) collaborare alla pulizia dell'aula conferendo materiali cartacei di scarto nel cestino porta-rifiuti dell'aula;
 - c) continuazione della lettura del testo "L'anello di Re Salomone" di Konrad Lorentz, Bompiani editore, già fornito dalla scuola in occasione di una precedente sanzione disciplinare, entro il.....
- 3) in caso di rifiuto, da parte dello studente, dello svolgimento di una o più delle predette proposte, la sanzione diviene operativa nei termini di cui al precedente punto 1;
- 4) in caso di accettazione globale delle attività proposte la sanzione viene sospesa; nell'eventualità di mancata osservanza di una o più delle prescrizioni di cui al precedente punto 2, la sanzione diviene nuovamente operativa, senza ulteriore deliberazione dell'organo collegiale, a partire dal 3° giorno successivo a quello della rilevazione dell'inadempienza;
- 5) l'inadempienza di cui al precedente punto 4 viene segnalata con nota scritta, indirizzata al dirigente scolastico, a cura dell'operatore scolastico che ne ha rilevato la sussistenza;
- 6) vengono delegate la sopra indicata prof.ssa....., titolare di funzione strumentale ex art. 33 CCNL per "la disabilità e il disagio", per il mantenimento dei contatti con la famiglia e con la A.S.L., per gli eventuali interventi di recupero.